

Decreto Promulgazione Direttorio per i Consigli pastorali decanali

La Visita pastorale decanale e la stesura della Carta di comunione per la missione, nel corso dell'anno pastorale 2009-2010, hanno messo in luce ruolo e competenze del Consiglio pastorale decanale, riproponendo l'urgenza della sua costituzione – laddove ancora non fosse costituito – e di una sua migliore valorizzazione dove, pur essendo presente, abbisogna di una riqualificazione.

Tra gli strumenti con cui accompagnare questo rilancio si pone l'esigenza di aggiornare parzialmente le indicazioni normative vigenti e per questo motivo, sentiti il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio presbiterale, ho dato mandato alla Segreteria dei decani, opportunamente integrata da altri componenti, di proporre un nuovo testo del Direttorio, che consenta di meglio valorizzare l'apporto del Consiglio alla vita del decanato.

Avendo attentamente valutato le osservazioni pervenute, con il presente atto, vista la cost. 164 del Sinodo diocesano 47°

PROMULGHIAMO

il *Direttorio per i Consigli pastorali decanali* nel testo allegato al presente decreto e abroghiamo il precedente *Direttorio per i Consigli pastorali decanali* (1 luglio 2006, prot. gen. 1855/06).

Stabiliamo che esso venga applicato in vista della costituzione dei nuovi Consigli pastorali decanali. In particolare, disponiamo che:

a) *per quanto attiene la composizione del Consiglio:*

dove già esiste il Consiglio, il decano verifichi con l'aiuto della Giunta la necessità o l'opportunità di apportare delle modifiche ai precedenti criteri di composizione del Consiglio, alla luce dell'esperienza del trascorso mandato.

Dove il Consiglio pastorale viene costituito per la prima volta, il decano, sentita l'Assemblea dei presbiteri, stabilisca i criteri di composizione del Consiglio, sempre secondo quanto disposto dal Direttorio.

b) *per quanto riguarda il Regolamento:*

i nuovi Consigli provvederanno, all'inizio della propria attività, a verificare la necessità di adattare, o di approvare per la prima volta un Regolamento che entrerà in vigore dopo l'approvazione del Vicario episcopale di Zona.

Milano, 31 maggio 2011

Prot. gen. n. 1678/11

† *Dionigi card. Tettamanzi*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

DIRETTORIO PER I CONSIGLI PASTORALI DECANALI

1. PREMESSA: COMUNIONE, CORRESPONSABILITÀ E NATURA DEL DECANATO

1.1 I riferimenti essenziali per il Consiglio pastorale decanale

Il Consiglio pastorale decanale è lo strumento fondamentale per l'azione pastorale di ciascun decanato. La sua natura, i suoi compiti e il suo funzionamento possono essere compresi e attuati solo se si ha ben chiaro un duplice riferimento: il trinomio comunione-collaborazione-corresponsabilità come essenziale per tutte le articolazioni della Diocesi e il senso e la natura del decanato stesso.

Quanto al primo riferimento, le indicazioni essenziali sono presentate dal Capitolo 5 del Sinodo diocesano 47°, che apre la trattazione della Sezione dedicata alle articolazioni della Diocesi, compreso il decanato e, in esso, il relativo Consiglio, sviluppando in tre costituzioni il tema della comunione e corresponsabilità. Il *Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale* riprende le stesse tematiche e può offrire utili spunti anche per i Consigli decanali.

La natura del decanato, invece, è affrontata nel Capitolo 8 del Sinodo diocesano 47° e va attentamente approfondita anche al fine di rendere il Consiglio decanale uno strumento adeguato ai propri compiti. Compiti e responsabilità del decanato sono stati inoltre richiamati e approfonditi nell'omelia della Messa crismale del 2005 (sulla figura del decano), nella visita pastorale svoltasi a livello decanale negli anni 2007-2011, e nella prima stesura della carta di comunione per la missione nell'anno pastorale 2009-2010.

1.2 La natura del decanato e le sue funzioni nel Sinodo diocesano 47°

1.2.1 Definizione e scopi del decanato

La cost. 161, al primo paragrafo, definisce anzitutto il decanato: «*Il decanato è quell'articolazione territoriale della Diocesi, che raggruppa un certo numero di parrocchie tra loro vicine e, a volte, tra loro coordinate secondo la modalità delle unità pastorali, al fine di favorire la cura pastorale mediante un'azione comune*» (cf. anche can. 374, § 2).

Sulla base di questa definizione il Sinodo individua due scopi principali del decanato: «*la comunione fra le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali presenti sul suo territorio e la delineazione di un'azione pastorale comune, che dia alle parrocchie un dinamismo missionario*» (cost. 161, § 1). A queste finalità se ne aggiunge una terza, «*più tradizionale e già implicitamente esigita nelle altre due*», cioè «*l'essere luogo di fraternità e di formazione permanente tra presbiteri*» (cost. 161, § 1).

Il Consiglio pastorale decanale, pur non essendo del tutto estraneo a quest'ultima finalità, si riferisce evidentemente ai primi due scopi. Si tratta di due aspetti dell'unica realtà del decanato, che non vanno letti in successione cronologica, ma che sono strettamente coordinati: la comunione è per la missione e, a sua volta, l'azione missionaria comune fa crescere una vera comunione.

1.2.2 La comunione all'interno del decanato

All'interno del decanato, le comunità parrocchiali, eventualmente già collegate tra loro nella forma delle *comunità pastorali* o delle *unità pastorali* (cf. omelia della Messa crismale del 2006), e le altre realtà ecclesiali presenti nel territorio (istituti di vita consacrata, società di vita apostolica, associazioni, movimenti, enti diversi) trovano l'occasione per conoscersi, per stimarsi, per aiutarsi vicendevolmente, per crescere nella fedeltà al Signore.

Tale incontro non pregiudica le identità di ciascuna comunità o realtà ecclesiale, ma ha lo scopo di mettere «*in comune le capacità, i carismi, le competenze che contraddistinguono ciascuna di esse*» (cost. 161, § 2). In questo modo – afferma sempre il Sinodo – «*il decanato diventa forte esperienza di Chiesa per presbiteri, diaconi, consacrati e laici che si educano all'ascolto reciproco, alla stima e alla corresponsabilità, contribuendo efficacemente alla pastorale d'insieme per il territorio*» (cost. 161, § 2).

Il decanato «*non è certo una "superparrocchia" o una "superaggregazione" di realtà ecclesiali. È, piuttosto e più propriamente, una comunione di parrocchie e una comunione di aggregazioni e realtà ecclesiali. In questa ottica, come talvolta si è descritta la parrocchia quale "famiglia di famiglie", così – analogamente – si potrebbe descrivere il decanato come "parrocchia di parrocchie". Ne deriva che ogni singola parrocchia deve essere rispettata, stimata, onorata, amata nella sua identità, storia, cultura, varietà e ricchezza di istituzioni, di persone e di iniziative.*

Nello stesso tempo, però, è necessario che ogni parrocchia sia aiutata ad amare e a vivere il vincolo che la unisce coralmmente alle altre parrocchie che formano il decanato: un vincolo che si radica nella comunione e si sviluppa nella collaborazione e nella corresponsabilità. Peraltro, solo nel cammino "comune" può essere compresa ed esaltata la "specificità" delle singole comunità e realtà ecclesiali» (D. TETTMANZI, *Omelia della Messa crismale 2005*, 24 marzo 2005).

La comunione, nei suoi vari aspetti, è dono di Dio, ma esige alcune condizioni e alcune occasioni per crescere e svilupparsi. Compito del Consiglio decanale, come più oltre verrà indicato, sarà anche quello di trovare e proporre iniziative di conoscenza, di incontro, di preghiera comune, di festa, eccetera.

L'Assemblea dei presbiteri del decanato, che è particolarmente orientata

ad essere luogo di fraternità e di formazione permanente (cf. la terza finalità del decanato sopra indicata), è essa stessa occasione di incontro e di sviluppo della comunione delle varie comunità, attraverso la crescita della consonanza tra coloro che in esse hanno il ruolo di pastori. Con essa il Consiglio pastorale decanale è chiamato a mantenere un proficuo rapporto (cf. 5.2).

1.2.3 *Il decanato per un'azione pastorale comune*

La comunione tra le comunità parrocchiali e le comunità pastorali, che nel decanato deve realizzarsi, non è fine a se stessa, ma è in vista di un'azione pastorale comune. A questo proposito, con un'efficace immagine il Card. Martini ha definito il decanato *«come espressione dello scoppio cattolico e missionario della parrocchia»* (*Qualche spunto conclusivo*, in «Rivista Diocesana Milanese» 75 [1984] 933). Infatti, afferma il Sinodo 47°: *«La dimensione missionaria della parrocchia esige che la comunione che lega tra loro diverse comunità parrocchiali, in particolare quelle dello stesso decanato, si esprima anche attraverso forme fattive di collaborazione in vista di iniziative comuni nel campo dell'evangelizzazione, del ministero della carità e del rapporto con la società civile»* (cost. 154). Quanto asserito per la parrocchia vale anche per le altre realtà ecclesiali presenti nel territorio, se vogliono vivere con efficacia un impegno missionario autenticamente ecclesiale.

Il decanato, pertanto, *«è il luogo in cui le comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali confrontano e coordinano la propria azione pastorale, concretizzando in modo specifico, cioè per la situazione del decanato, le indicazioni del piano pastorale diocesano e dei programmi annuali»* (cost. 161, § 3). Punto di riferimento imprescindibile è quindi il piano pastorale diocesano, così come precisato dai programmi annuali. All'interno di questo orizzonte, *«si tratta di determinare bene i livelli di intervento: alcuni debbono essere riferiti a una azione comune nel decanato ed eventualmente nella Zona pastorale, altri sono propri di ciascuna parrocchia. Si dovranno elaborare criteri comuni, lasciando alle singole comunità un legittimo spazio per la realizzazione. Si tratta di costruire una vera mentalità pastorale comune»* (cost. 161, § 3).

Il Sinodo indica, a titolo esemplificativo, alcuni strumenti utili per impostare una pastorale d'insieme decanale: *«una agenda delle priorità, un piano di riflessione ordinato, la coordinazione di alcuni interventi (ad esempio date, scadenze, soggetti, luoghi dell'iniziazione cristiana; forma e contenuti degli itinerari di preparazione al matrimonio; l'aiuto e lo scambio pastorale tra i presbiteri; i rapporti con gli insegnanti di religione e la scuola; la pastorale del lavoro; la pastorale della sanità sul territorio; la pastorale ecumenica; le relazioni con le istituzioni sociali e di assistenza)»* (cost. 161, § 3). Perché questa condivisione nell'impegno pastorale raggiunga nel concreto la vita delle comunità cristiane *«è pure necessario che il decanato possa diventare maggiormente un luogo di discernimento e di aiuto reciproco anche in ordine alla rea-*

lizzazione di forme concrete di perequazione economica tra le diverse comunità. Può e deve essere anche questo un segno quanto mai eloquente e trasparente di un'autentica comunione nella Chiesa. Più precisamente, la perequazione economica è, nello stesso tempo un frutto e un alimento della comunione» (omelia della Messa crismale 2005, 24 marzo 2005).

Sulla base della concreta realtà di ciascun decanato i vari ambiti in cui dovrà essere esercitata una pastorale d'insieme potranno essere seguiti, oltre che nel loro complesso dal Consiglio pastorale decanale, da appositi organismi, quali commissioni o consulte, i quali, sempre in stretta collaborazione con il Consiglio (cf. 5.1), manterranno i contatti con le analoghe realtà esistenti a livello diocesano, oltre che parrocchiale e, talvolta, zonale.

Nell'ambito dell'azione pastorale comune, è di fondamentale importanza la collaborazione tra i presbiteri (cf. cost. 161, § 5).

1.2.4 Il decanato come soggetto di pastorale

La promozione di un'azione pastorale comune tra le realtà che lo compongono potrà portare il decanato a diventare esso stesso soggetto di iniziative pastorali. Molto chiaramente il Sinodo afferma: *«il decanato è chiamato ad assumere in prima persona quelle iniziative pastorali riguardanti ambiti che superano l'estensione e le capacità delle singole parrocchie e che, altrimenti, resterebbero senza una specifica cura pastorale, o anche ad assumere quelle iniziative che, pur potendo essere promosse senza eccessiva difficoltà dalle singole parrocchie, trovano nella dimensione decanale un respiro più ampio e maggiormente ecclesiale»* (cost. 161, § 4).

Ambiti che altrimenti sarebbero difficilmente oggetto di cura pastorale specifica sono, ad esempio, quelli della scuola, dei problemi del territorio, del socio-politico, dell'assistenza, eccetera. Iniziative che, pur potendo essere promosse senza difficoltà dalle singole parrocchie, trovano nella dimensione decanale un più ampio respiro e una maggiore accentuazione dell'aspetto ecclesiale sono, ad esempio, quelle nel campo della pastorale giovanile e familiare e nel campo della formazione degli operatori pastorali oppure degli stessi consiglieri dei Consigli pastorale parrocchiali o di comunità pastorale. Si inseriscono in questa linea le responsabilità richiamate ai decani e, per loro tramite, ai decanati stessi in ordine al coordinamento pastorale nelle scelte relative agli orari delle Messe, all'impostazione e programmazione dei cammini di catechesi e di iniziazione cristiana, come pure nella preparazione dei fidanzati al matrimonio e nell'accompagnamento delle giovani coppie (D. TETTAMANZI, *Lettera ai decani*, 16 ottobre 2005, n. 7).

Le iniziative proprie del decanato possono assumere naturalmente le forme più varie a seconda delle esigenze: dalla promozione di itinerari formati-

vi specializzati rivolti a determinate categorie di persone (ad esempio i catechisti o le persone impegnate nel socio-politico), alla creazione di centri per servizi assistenziali, al far nascere soggetti giuridici per la gestione di determinate realtà.

1.2.5 *Decanato, pastorale d'insieme, comunità e unità pastorali*

Lo sviluppo delle comunità pastorali (omelia della Messa crismale 2006) e delle unità pastorali può sembrare mettere in ombra la realtà del decanato, quasi che esso si presentasse come una struttura del passato. In realtà ogni riferimento alle comunità pastorali e alle unità pastorali deve essere inserito nell'ambito più vasto della cosiddetta pastorale d'insieme. Ciò che conta è realizzare effettivamente questa che «è esigenza connaturata con la Chiesa, quale realtà di comunione, e a tutta la sua missione e azione evangelizzatrice» (cost. 155, § 1). Le comunità pastorali e le unità pastorali, nelle loro diverse tipologie, sono delle modalità per attuare la pastorale d'insieme e devono inserirsi in quel luogo normale per un'autentica ed efficace pastorale d'insieme che non può che essere il decanato. Conseguentemente la riflessione sulla pastorale d'insieme potrà portare qualche volta alla decisione di dar vita a una o più comunità o unità pastorali nel decanato; in altri casi ad articolare il decanato in collaborazioni che non assumono una forma propriamente istituzionale (tali modalità di collaborazione possono essere definite "aree omogenee" o in altro modo); sempre, invece, dovrà condurre alla rinnovata decisione di creare, o comunque potenziare, nell'ambito stesso del decanato, le condizioni necessarie per vivere una pastorale d'insieme, da attuare con le scelte opportune. Dovrà quindi essere data una particolare avvertenza, nel momento in cui si dà avvio a una comunità o unità pastorale, o ad altre articolazioni, al rapporto con il decanato (cf. cost. 158, § 1), con attenzione anche alle altre comunità o unità pastorali già eventualmente presenti in esso.

Il decanato, nel contesto delle diverse unità e comunità pastorali, resta pertanto il luogo privilegiato in cui vivere l'esperienza della diocesanità, come l'orizzonte più ampio in cui si devono inserire le esperienze di pastorale d'insieme tra parrocchie vicine.

In ogni caso la saggezza pastorale suggerirà il modo per cui il moltiplicarsi di articolazioni non comporti un aggravio di riunioni e di iniziative, ma aiuti nel contesto concreto a realizzare le dimensioni della comunione e della missione.

1.2.6 *Il decanato e i coordinamenti pastorali (unità pastorali cittadine, aree)*

Alcune forme di aggregazione tra parrocchie, interne al decanato e non coincidenti con una comunità pastorale, possono dotarsi di organismi di collaborazione che consentano lo sviluppo di precisi progetti condivisi.

Si tratta in primo luogo della realtà dell'unità pastorale cittadina (cost. 156 § 2, c), in cui le diverse parrocchie di una città, non coincidente col decanato,

decidono di avviare una collaborazione stabile tra loro, che si sviluppi in modo particolare attorno ad alcuni temi principali. Una seconda modalità di aggregazione tra parrocchie in cui può essere utile sviluppare modalità stabili di coordinamento interparrocchiale è quella che interessa i decanati di maggiori dimensioni in cui le parrocchie si aggregano tra loro attorno ad alcuni poli geografici principali, ritagliando in tal modo il decanato stesso in distinte aree territoriali (che potranno essere diversamente denominate).

In tutte queste forme saranno i parroci, sentiti gli altri presbiteri e i rispettivi Consigli pastorali, a decidere l'avvio dei coordinamenti cittadini o di area, sottoponendo il loro progetto alla valutazione iniziale del decano e del Vicario episcopale di Zona. Tali collaborazioni a livello cittadino o di area dovranno prevedere la riunione periodica di un organismo di coordinamento (il coordinamento pastorale), composto dai parroci, da una rappresentanza laicale e dagli esponenti (presbiteri, diaconi, consacrati o laici) delle commissioni relative a quei settori su cui concretamente le parrocchie interessate si trovano a lavorare insieme.

Dopo un congruo tempo di sperimentazione i coordinamenti pastorali sono chiamati alla stesura di un proprio regolamento, che individui gli ambiti principali di collaborazione tra parrocchie, i criteri di composizione del coordinamento stesso e le modalità di lavoro comune. I regolamenti dovranno essere approvati dal Vicario generale.

I coordinamenti delle unità cittadine o di area dovranno articolarsi con efficacia sia al livello decanale (che dovrà sempre essere mantenuto), che a quello parrocchiale (anche ridefinendo, almeno parzialmente, le competenze dei Consigli parrocchiali), avendo cura di evitare l'aggravio costituito da un intreccio non adeguatamente articolato tra le diverse competenze.

2. NATURA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE

2.1 Identità e necessità del Consiglio pastorale decanale

«Il Consiglio pastorale decanale, da istituirsi in ogni decanato, è il luogo in cui le diverse comunità parrocchiali, le commissioni e i gruppi di lavoro, l'Azione Cattolica e le altre realtà ecclesiali esistenti nel territorio, confrontano e coordinano la loro azione pastorale al fine di renderla sempre più unitaria ed efficace» (cost. 164, § 1).

Sono presenti in esso, presbiteri (in primo luogo il decano), diaconi, consacrati e laici, come rappresentanti delle comunità parrocchiali, delle comunità pastorali e delle altre realtà ecclesiali operanti nel decanato. In questo modo, il Consiglio pastorale diventa immagine della realtà del decanato ed effettivo strumento della sua azione.

Come il decanato non è una “superparrocchia”, così il Consiglio pastorale decanale non è un “superconsiglio parrocchiale”. Di conseguenza non si sostituisce né alle parrocchie, né ai Consigli parrocchiali o di comunità pastorale. Inoltre non può essere considerato, almeno in senso stretto, soggetto unitario della pastorale del decanato, come lo è, nell’ambito della parrocchia, il Consiglio pastorale parrocchiale. Nel decanato esistono, infatti, altre realtà che non vengono assorbite dal Consiglio e che hanno un proprio compito specifico, quali lo stesso decano, l’Assemblea dei presbiteri, i presbiteri e i fedeli incaricati di qualche particolare settore, le commissioni e organismi analoghi.

2.2 Compiti del Consiglio pastorale decanale

Tenendo conto della sua identità e della natura del decanato al cui servizio si trova, *«ogni consiglio pastorale decanale orienterà e programmerà la prassi pastorale in sintonia con il piano pastorale diocesano, le indicazioni provenienti dagli organismi centrali e quelle inerenti i settori di maggior interesse pastorale, a cui sovrintendono gli appositi uffici della curia arcivescovile»* (cost. 164, § 1).

In particolare, possono essere individuati tre compiti principali del Consiglio pastorale decanale:

- a. essere luogo di conoscenza, confronto e coordinamento della pastorale delle singole parrocchie e comunità o unità pastorali, con particolare riferimento ai rispettivi progetti pastorali, e delle altre realtà ecclesiali presenti nell’ambito del decanato;
- b. studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce all’attuazione nel proprio decanato del piano pastorale diocesano, prestando particolare attenzione a ciò che viene esplicitamente affidato al livello decanale;
- c. promuovere e organizzare iniziative specifiche del decanato in quanto tale, nei settori pastorali che superano l’ambito parrocchiale o che trovano in quello decanale una più efficace attenzione pastorale (cf. **1.2.4**), affidandole, secondo l’opportunità, a organismi già esistenti o creandone di nuovi. Tra le iniziative da promuovere non andranno dimenticate quelle che favoriscono per l’intero decanato occasioni di conoscenza, preghiera, festa, eccetera (cf. **1.2.2**).

Tali compiti andranno attuati tenendo presenti i diversi ambiti citati, a titolo esemplificativo, dalla cost. 161, § 3 del Sinodo (riportata al punto **1.2.3**) e in modo particolare sono affidate al Consiglio pastorale decanale tre competenze puntuali:

- a. curare tutto quanto attiene alla stesura, all’attuazione e alla verifica della carte di comunione per la missione (e degli altri strumenti di pastorale d’insieme a livello decanale che verranno proposti a livello diocesano);
- b. affrontare in una delle sessioni annuali, in collaborazione con il Consiglio pastorale diocesano (su specifici temi potrà essere chiesta una trattazione che coinvolga altri organismi di corresponsabilità), un tema individuato dall’Ar-

- civescovo nell'ambito del progetto pastorale diocesano e offerto al discernimento dei consiglieri, a partire dalla proposta di una riflessione sulla Parola;
- c. esprimere un parere sulle iniziative amministrative delle singole parrocchie, quando si tratta di avviare una nuova attività che comporta interventi sugli immobili con impegni nell'ambito di costruzioni o ristrutturazioni, superiori ai 200.000 €: il parere del Consiglio sarà focalizzato sugli aspetti pastorali, nella considerazione del rapporto tra le diverse parrocchie del territorio e dovrà essere formalizzato dal decano e allegato alla domanda per la richiesta di autorizzazione all'Ordinario (solo nel caso eccezionale di assenza del Consiglio pastorale decanale il parere dovrà essere fornito dall'assemblea dei presbiteri del decanato).

Ciascun Consiglio, inoltre, in relazione con gli altri Consigli pastorali decanali della medesima Zona pastorale, è chiamato a offrire la propria collaborazione al Vicario episcopale per la promozione, nell'ambito della Zona, dell'attuazione del piano pastorale (cf. cost. 166, § 3, lett. g). Si potranno promuovere a tal fine momenti di incontro e confronto tra Consigli pastorali decanali, sotto la guida del Vicario episcopale di Zona.

Spetta sempre al Consiglio pastorale decanale la designazione di un membro del Consiglio pastorale diocesano. Con questo Consiglio manterrà, soprattutto per mezzo del proprio rappresentante, un'attenta e proficua collaborazione, preparandone le sessioni e riprendendone le riflessioni e le decisioni, con l'impegno di farle conoscere ai Consigli pastorali parrocchiali. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo aspetto ci si atterrà alle indicazioni che saranno assunte dallo stesso Consiglio pastorale diocesano.

Il Consiglio pastorale decanale accoglierà con disponibilità le raccomandazioni dell'Arcivescovo ad assumere al proprio livello le diverse iniziative diocesane (per esempio la preparazione di convegni).

2.3 Valore delle deliberazioni del Consiglio pastorale decanale

Tenendo presenti i suoi compiti, si comprende che il Consiglio pastorale decanale è un organismo con una precisa responsabilità nell'ambito del decanato. Essa si esercita, il più delle volte, nel dare spazio a un confronto tra le diverse realtà parrocchiali ed ecclesiali e nello studiare degli orientamenti comuni. Talvolta, però, il Consiglio è chiamato a prendere delle vere e proprie deliberazioni di natura pastorale. In questi casi, quando cioè fosse necessario arrivare ad una precisa decisione su qualche aspetto che rientra nell'ambito di competenza del Consiglio (ad esempio l'attuazione di un punto del progetto pastorale diocesano affidato ai decanati, la promozione di un'iniziativa pastorale propria del decanato, la costituzione di una commissione), si procederà a una formale votazione a norma del successivo punto **4.3.3**.

«Gli orientamenti e i programmi deliberati dal consiglio pastorale deca-

nale e approvati dal Vicario episcopale di Zona sono vincolanti in tutto il decanato. Nel caso in cui il Consiglio pastorale decanale ritenesse opportuno esprimersi con un documento scritto, ne informerà il Vicario episcopale di Zona e ne chiederà l'assenso, al fine di mantenere l'uniformità dell'indirizzo pastorale dell'intera Diocesi» (cost. 164, § 4).

Spetta al decano dirimere eventuali dubbi circa la competenza del Consiglio e *«dare attuazione agli orientamenti e ai programmi elaborati dal Consiglio pastorale decanale e approvati dal Vicario episcopale di zona» (cost. 163, lett. d).*

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE

3.1 Composizione

3.1.1 Composizione globale

Il Consiglio pastorale decanale, secondo le disposizioni della cost. 164, § 2 del Sinodo diocesano 47°, che vanno attuate tenendo conto anche del numero di parrocchie e di comunità pastorali o unità pastorali appartenenti al decanato, è composto da:

«il decano, che lo presiede»;

«da una rappresentanza dei parroci, degli altri presbiteri e dei diaconi che svolgono un ministero nell'ambito del decanato per nomina dell'Ordinario diocesano»: fanno parte del Consiglio i presbiteri e i diaconi il cui ministero ha una dimensione che supera i confini di una singola parrocchia o comunità pastorale o decanale (compresi i ministri sacri che, da soli o in unione con alcuni laici, guidano delle commissioni decanali o sono incaricati di alcuni ambiti); per le altre presenze di presbiteri e diaconi andranno fatte scelte diverse in ragione della diversa dimensione dei singoli decanati, in modo tale da garantire una significativa rappresentanza che tuttavia non prevarichi sulla componente laicale: nei decanati fino a 20 parrocchie circa può essere opportuna la presenza di tutti i parroci, con una rappresentanza degli altri presbiteri e una rappresentanza degli eventuali diaconi; per i decanati al di sopra di 20 parrocchie circa può essere sufficiente una rappresentanza dei ministri ordinati per le tre categorie indicate;

«da una rappresentanza dei consacrati operanti nel decanato»: la rappresentanza va concordata tra le comunità operanti in decanato e il decano; in ogni caso è bene che non superi un decimo del numero totale dei membri del Consiglio;

«da laici eletti da ciascuno dei Consigli pastorali parrocchiali» e dei Consigli pastorali di comunità pastorale: mentre per ogni parrocchia è opportuno indicare un solo consigliere, per le comunità pastorali i consiglieri da indicare saranno uno o due nei decanati fino a 10 parrocchie e due o tre nei decanati al di sopra di 10 parrocchie;

«da un rappresentante di ogni commissione o realtà ecclesiale esistente

nel territorio»: spetta al decano individuare tale rappresentanza laicale tra quanti operano nel territorio decanale, concordando con loro i criteri con cui procedere alla designazione dei consiglieri di competenza;

«*da alcuni membri scelti dal decano*»: si tratta di una facoltà da intendersi come eventuale, a cui ricorrere con l'intento di favorire la migliore rappresentanza dell'intero popolo di Dio, soprattutto a livello delle realtà ecclesiali presenti in decanato.

L'attenzione alle diverse realtà presenti in decanato non dovrà tuttavia condurre a un'indebita enfaticizzazione del mero criterio di rappresentanza, a cui deve essere preferita la ricerca di fedeli che si mettono al servizio di un progetto di Chiesa nella realtà territoriale.

3.1.2 Alcune precisazioni

Nello stabilire le rappresentanze di presbiteri, diaconi e consacrati – di cui alle lett. b) e c) – si tenga conto che esse non devono superare il 40 per cento dei membri del Consiglio (così da garantire la prevalenza della componente laicale). Non manchi inoltre un giusto equilibrio all'interno del Consiglio tra gli appartenenti ai due sessi.

Tra le diverse realtà ecclesiali – di cui alla lett. e) del punto precedente – sono necessariamente da comprendere le commissioni, le consulte, ecc. già presenti in decanato, le strutture operative proprie del decanato (ad esempio i consultori familiari, i centri di assistenza) e l'Azione cattolica. Altre realtà da tenere presenti sono, anche se non gestite direttamente dal decanato, tutte le attività di ispirazione cristiana nel campo della scuola (collegi, scuole cattoliche), dell'assistenza (centro di ascolto e di accoglienza, gruppi di volontariato, case di riposo, comunità terapeutiche, ecc.), della cultura (centri culturali), della famiglia (consultori e gruppi familiari), ecc. Occorre prestare attenzione anche alle aggregazioni ecclesiali che, appartenendo al coordinamento diocesano, sono presenti e operanti nel decanato con un congruo gruppo di fedeli.

Il membro del Consiglio pastorale diocesano rappresentante il decanato è membro di diritto del Consiglio pastorale decanale, finché dura il suo mandato a livello diocesano.

Sono da considerarsi membri di diritto anche i consacrati e i laici che, in analogia con quanto già previsto per i presbiteri e i diaconi, seguono un ambito della pastorale decanale o interparrocchiale a tempo pieno e su incarico dell'Ordinario diocesano.

È opportuno, per garantire l'operatività del Consiglio, che il numero globale dei membri non superi le 70/80 persone. Si tenga presente che i consiglieri possono essere presenti a più titoli: un consacrato, ad esempio, può rappresentare in Consiglio le comunità di consacrati e, contemporaneamente, una scuola cattolica. Si evitino comunque organismi pletorici e nei decanati di mag-

giore estensione si valuti la possibilità di valorizzare anche momenti di incontro limitati alle diverse aree in cui è suddivisibile il territorio decanale.

Spetta al Regolamento di ogni Consiglio, approvato dal Vicario episcopale di Zona (cf. cost. 164, § 5), determinare la composizione precisa di ciascun Consiglio pastorale decanale.

3.1.3 Comunicazione dei criteri di composizione scelti

Le scelte effettuate a livello decanale in ordine alla composizione dovranno essere trascritte nella scheda riportata in Appendice 2, che va consegnata in copia al Vicario episcopale di Zona.

3.2 Requisiti

Valgono le disposizioni contenute nel punto 2.3 del *Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale*, con la precisazione che la carica di consigliere comunale deve essere intesa in riferimento ai comuni compresi nei confini del Decanato. Il decano ha la responsabilità di verificare che non siano consiglieri persone che non abbiano i requisiti previsti.

3.3 Durata in carica

A parziale modifica delle indicazioni della cost. 164 § 2 la durata del mandato del Consiglio pastorale decanale è stabilita in un quadriennio e il suo rinnovo deve pertanto avvenire, di norma, nella data indicata a livello diocesano. Il Consiglio non decade nel caso della sostituzione del decano intervenuta prima della scadenza diocesana. I consiglieri sono rieleggibili più volte, anche se è opportuno favorire un loro avvicendamento.

I membri del Consiglio pastorale decanale, eletti dai Consigli pastorali parrocchiali (o di comunità pastorale), restano in carica fino alla scadenza del Consiglio pastorale che li ha espressi.

Si perde la qualifica di consigliere per il venir meno del titolo che aveva motivato l'ingresso nel Consiglio, per dimissioni o per decadenza. Le dimissioni di un membro del Consiglio pastorale dovranno essere motivate e presentate per iscritto al decano. La decadenza è regolamentata al punto **4.3.2**.

La sostituzione di un consigliere avviene automaticamente con il subentro del nuovo titolare di un ufficio ecclesiale a cui è legata la partecipazione in Consiglio (ad es., qualora fosse prevista la partecipazione al Consiglio di tutti i parroci, il presbitero nominato parroco in sostituzione di un altro, subentra a questi anche in Consiglio pastorale decanale); negli altri casi spetta alla realtà ecclesiale o al decano che aveva espresso il precedente consigliere.

4. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE

4.1 Sessioni

4.1.1 Sessioni ordinarie e altri incontri

«Il Consiglio pastorale decanale è convocato dal decano almeno tre volte l'anno e ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei membri» (cost. 164, § 3).

Devono quindi essere previste almeno tre sessioni annuali, che potrebbero essere caratterizzate nel modo seguente.

Una prima dovrebbe svolgersi all'inizio dell'anno pastorale con lo scopo di studiare e programmare l'attuazione del programma pastorale diocesano. A tale fine potrebbe essere designata, già alla fine del precedente anno pastorale, un'apposita commissione con l'incarico di studiare il programma pastorale e di ipotizzare alcuni orientamenti e iniziative comuni per il decanato, sentendo in merito le parrocchie e le altre realtà ecclesiali del decanato. La sessione dovrebbe concludersi con l'approvazione di massima delle iniziative previste dai vari organismi e con la deliberazione di alcune attività comuni per tutto il decanato, incaricando eventualmente per la loro esecuzione commissioni già esistenti o costituendone di nuove.

Una seconda sessione, da tenersi verso la metà dell'anno pastorale, potrebbe essere dedicata all'approfondimento di un aspetto del programma pastorale particolarmente significativo per il decanato. Ad esempio, nel caso di un programma pastorale sul tema della carità, un decanato potrebbe ritenere prioritario per la propria situazione l'impegno di assistenza agli anziani e dedicare a questo tema un'intera sessione del Consiglio decanale.

Una terza sessione avrebbe la sua logica collocazione al termine dell'anno pastorale, con lo scopo di verificare il cammino percorso. La stessa commissione, che nel primo incontro aveva presentato le proposte per il nuovo anno, potrebbe utilmente guidare il lavoro di verifica, promuovendolo anzitutto nelle parrocchie e negli altri organismi del decanato.

Nella prima o nella seconda sessione il Consiglio potrà operare sulla base di specifiche indicazioni date dall'Arcivescovo per l'attuazione di un tema specifico del programma pastorale diocesano.

Per lo svolgimento di tali sessioni saranno predisposti appositi strumenti, che hanno il compito di istituire la questione e di agevolare il dibattito tra i consiglieri. Saranno date in proposito specifiche indicazioni di anno in anno a livello diocesano, soprattutto al fine di consentire l'assunzione delle scelte richieste a

livello decanale e di pastorale d'insieme per l'attuazione del piano pastorale diocesano.

Altre sessioni del Consiglio pastorale di decanato possono svolgersi in occasione di circostanze significative per il decanato (ad es. la Visita pastorale, le missioni di decanato, ecc.) o che urgono un suo intervento (ad es. questione sociali o ecclesiali particolarmente gravi).

Alcune sessioni possono essere sollecitate anche da tematiche discusse dal Consiglio pastorale diocesano.

Non devono mancare, poi, dei momenti di incontro dedicati alla preghiera, alla riflessione e alla conoscenza reciproca.

Per richiamare la relazione con le comunità parrocchiali e con le comunità pastorali è opportuno che in alcune occasioni (ad es. per l'avvio dell'anno pastorale) ci siano momenti di convocazione dei Consigli pastorali parrocchiali con il Consiglio pastorale decanale, mettendo in luce le esigenze e gli obiettivi della pastorale d'insieme. In tali momenti può risultare utile il coinvolgimento di associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali.

4.1.2 Sessioni straordinarie

Le sessioni straordinarie del Consiglio vengono convocate su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri, presentata per iscritto al Segretario, con la precisazione dei temi da mettere all'ordine del giorno e approvata dalla Giunta.

4.2 Organismi operativi

Sono il Presidente, cioè il decano, la Giunta, il Segretario, le commissioni.

4.2.1 Il Presidente (il decano)

Il Consiglio pastorale decanale è presieduto dal Decano (cf. cost. 164, § 2). A lui spetta in particolare:

- a. curare la costituzione e il rinnovo del Consiglio, in particolare individuando le realtà ecclesiali competenti per la designazione dei consiglieri, eventualmente designando lui stesso i consiglieri di propria competenza e garantendo la presenza per ciascun consigliere dei requisiti stabiliti;
- b. convocare e presiedere il Consiglio;
- c. stabilire l'ordine del giorno in collaborazione con la Giunta;
- d. dirimere eventuali dubbi circa la competenza del Consiglio;
- e. trasmettere al Vicario episcopale di Zona il verbale di ciascuna sessione, con l'indicazione degli orientamenti e dei programmi eventualmente deliberati dal Consiglio;

- f. curare l'attuazione degli orientamenti e dei programmi deliberati, una volta approvati dal Vicario episcopale di Zona.

Il decano trova nel Consiglio pastorale decanale l'ambito per un'autentica collaborazione con le persone e le realtà del decanato e un valido aiuto per svolgere i molteplici compiti che gli sono assegnati (cf. cost. 163). Il rapporto con il Consiglio pastorale, pertanto, non è per il Decano un impegno che si aggiunge ai tanti, ma un elemento indispensabile della sua azione per la promozione del coordinamento pastorale.

4.2.2 La Giunta

La Giunta è costituita, oltre che dal decano, da due o più consiglieri eletti dal Consiglio.

Compito dei membri della Giunta è:

- a. preparare con il Presidente l'ordine del giorno delle sessioni;
- b. guidare a turno, con funzioni di moderatore, lo svolgimento delle sessioni;
- c. accogliere o proporre le mozioni da sottoporre al voto del Consiglio;
- d. constatare la correttezza delle richieste di convocazione straordinaria del Consiglio;
- e. dichiarare la decadenza dei consiglieri;
- f. essere tramite fra le commissioni e gli altri organismi decanali e il Consiglio, anche attraverso l'approvazione dei loro regolamenti.

4.2.3 Il Segretario

Funge da Segretario del Consiglio il responsabile della segreteria di decanato, se esistente; altrimenti il Segretario viene scelto, anche al di fuori del Consiglio, dal decano, sentita la Giunta.

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri;
- b. trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno;
- c. notare le assenze e riceverne le eventuali giustificazioni;
- d. ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, da sottoporre alla Giunta;
- e. redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del Consiglio.

4.2.4 Le commissioni

Il Consiglio pastorale decanale potrà servirsi per il proprio lavoro di commissioni, o utilizzando quelle già esistenti in decanato (eventualmente integrate con membri del Consiglio) o nominandone di nuove. Possono essere membri delle commissioni, oltre ai consiglieri, fedeli residenti o operanti in decanato.

Le commissioni potranno avere carattere transitorio, per esempio per la

preparazione di una sessione del Consiglio, o permanente.

È compito delle commissioni, in dipendenza della loro funzione:

- a. studiare, nell'ambito della loro competenza così come determinata dal Consiglio, i problemi pastorali del decanato e proporre le iniziative più opportune;
- b. seguire in modo permanente un determinato settore pastorale, su esplicito incarico del Consiglio.

4.3 Svolgimento dei lavori consiliari

4.3.1 L'ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito o approvato dal decano in collaborazione con la Giunta, tenuto conto delle richieste dei consiglieri (e anche di altri fedeli del decanato) presentate tempestivamente al Segretario.

4.3.2 La convocazione e il dovere di presenza

La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati quindici giorni prima delle sessioni ordinarie e otto giorni prima delle sessioni straordinarie, salvo particolare urgenza.

Tutti i membri del Consiglio pastorale decanale hanno il dovere e il diritto di intervenire a tutte le riunioni. Coloro che restano assenti senza giustificato motivo per tre sessioni consecutive, decadono dal loro incarico, su dichiarazione della Giunta.

4.3.3 Dibattito e deliberazioni

I lavori possono essere introdotti da una breve relazione sui punti all'ordine del giorno, preparata da un'apposita commissione o da un Consigliere incaricato.

La discussione è guidata dal Moderatore di turno. Essa potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione oppure con una formale votazione, su invito della Giunta. In tal caso il voto verrà espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di elezioni.

Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni risultano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di elezioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti o, quando si tratta di eleggere più persone, la maggioranza relativa dei presenti.

Gli orientamenti e i programmi deliberati diventano vincolanti per tutto il decanato solo dopo l'approvazione del Vicario episcopale di Zona, a cui va trasmesso, a cura del decano, il verbale di ogni sessione.

5. RAPPORTO CON ALTRI ORGANISMI PRESENTI IN DECANATO

5.1 Rapporto con Commissioni, Consulte e altri organismi decanali

In tutti i decanati, anche prima della costituzione del Consiglio pastorale decanale, esistono degli organismi che, a nome del decanato, seguono un particolare settore della pastorale. Lo stesso Sinodo diocesano 47° o altre disposizioni diocesane richiedono l'esistenza di tali realtà in tutti i decanati (cf. l'elenco delle commissioni e degli incaricati in Appendice 1). Si tratta di entità variamente denominate (commissioni, consulte, gruppi, ecc.) e con varia funzione: a volte hanno solo un compito di studio e di coordinamento, altre volte sono soggetto di iniziative pastorali in prima persona. La loro composizione è molto varia: talvolta raccolgono istituzionalmente i rappresentanti di analoghi organismi parrocchiali o di comunità pastorale, in altri casi sono costituite su base volontaria da persone del decanato interessate al problema.

Tra questi organismi, che rappresentano il decanato (non si prendono qui in considerazione le iniziative private dei fedeli, anche se operanti in decanato, ma solo le commissioni, i gruppi, ecc., che hanno, più o meno ufficialmente, il compito di agire a nome del decanato in un determinato settore), e il Consiglio pastorale decanale devono esserci rapporti ecclesialmente corretti. A tale scopo, occorre tenere presente che il Consiglio ha un compito di promozione, di direzione e di coordinamento nei confronti delle commissioni e degli altri organismi decanali e non il compito di sostituirsi a essi.

La presenza nel Consiglio, come indicato al punto **3.1**, dei rappresentanti di ogni organismo decanale, potrà favorire, all'inizio di ogni anno pastorale, la comunicazione al Consiglio stesso (anche per il tramite della Giunta), del programma delle principali iniziative previste. Il Consiglio pastorale decanale sarà inoltre informato degli eventuali regolamenti operativi di cui gli organismi decanali dovessero dotarsi.

Per favorire un adeguato avvicendamento tra i titolari di incarichi e gli appartenenti ad organismi decanali si richiede il conferimento di mandati quinquennali, avendo cura di garantire un adeguato ricambio almeno dopo due mandati consecutivi, soprattutto di chi abbia un ruolo di guida nel contesto di un organismo. Il mandato dovrà essere dato dal decano dopo essersi confrontato, nel caso degli incaricati o dei responsabili di organismi previsti a livello diocesano, con i competenti uffici o servizi di Curia.

5.2 Rapporto con l'Assemblea dei presbiteri

Il rapporto tra il Consiglio pastorale decanale e l'Assemblea dei presbiteri del decanato va particolarmente curato nei decanati più vasti dove non è possibile che tutti i presbiteri facciano parte del Consiglio pastorale. In questo caso acquistano un particolare ruolo i presbiteri presenti nel Consiglio, ai quali spetta l'impegno di favorire un'informazione reciproca tra le due strutture e, per quanto possibile, un cammino comune. Questo duplice impegno sarà assunto in particolare dal decano, che ha la presidenza dei due organismi.

Si valuti l'opportunità, nel corso di un anno pastorale, di momenti di condivisione comuni tra il Consiglio pastorale decanale e l'Assemblea dei presbiteri.

Sarà importante che l'Assemblea dei presbiteri dedichi attenzione e profonda riflessione ai lavori del Consiglio, già nella fase preparatoria delle varie sessioni. Così può essere utile che il Consiglio interpelli formalmente l'Assemblea dei presbiteri su alcune questioni, soprattutto in occasione della sessione di programmazione dell'anno pastorale.

Almeno su alcune tematiche importanti i due organismi lavorino sul medesimo ordine del giorno, trattato sia nel Consiglio pastorale decanale che nell'Assemblea dei presbiteri. In tal modo sarà favorita una comune presa di coscienza e un'assunzione condivisa di alcune scelte, che saranno assunte formalmente dal Consiglio pastorale decanale e potranno pertanto essere portate più efficacemente ad attuazione.

6. COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ DEL DECANATO

Il Consiglio pastorale decanale studierà gli strumenti e le modalità per mantenere e sviluppare il collegamento con le comunità parrocchiali, le comunità pastorali, altre realtà ecclesiali presenti nel decanato e in generale i fedeli del decanato nel loro insieme. Un valido strumento potrà essere la pubblicazione di una sintesi dei lavori del Consiglio sui bollettini delle singole parrocchie.

Laddove risulterà possibile sarà di grande utilità lo sviluppo di forme di comunicazione a livello decanale (sito internet, opuscoli annuali, fogli informativi, articoli pubblicati sui settimanali diocesani...) per fare conoscere gli appuntamenti e le iniziative del decanato nei singoli ambiti di azione pastorale, favorendo la realizzazione di un calendario decanale condiviso.

7. REGOLAMENTO

Per una corretta determinazione della composizione del Consiglio pastorale decanale e per un più efficace metodo di lavoro è prioritario il fatto che venga attuata la disposizione della cost. 164, § 5: «*Ogni Consiglio pastorale decanale provveda a darsi un proprio regolamento in conformità a quanto previsto dal relativo Direttorio diocesano e ne chieda l'approvazione al Vicario*

episcopale di Zona». La grande varietà della configurazione territoriale e pastorale dei decanati impone del resto una più precisa configurazione del volto di ogni singolo decanato, individuando un modello che risulti adeguato per ogni situazione (ad es. presenza di tutti i presbiteri o solo di alcuni; articolazione del decanato in ambiti territoriali omogenei o semplice struttura centralizzata; scelta di alcuni ambiti pastorali condivisi tra le realtà pastorali presenti in decanato) e il regolamento è lo strumento che meglio garantisce l'individuazione e la custodia di tale identità.

Il Regolamento, una volta approvato dal Vicario episcopale, dovrà essere depositato presso la Cancelleria della Curia Arcivescovile.

APPENDICE 1:**COMMISSIONI, CONSULTE, INCARICATI DECANALI PREVISTI DAL SINODO E DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

Si indicano, per maggiore completezza, anche incarichi o “attenzioni” che riguardano ambiti pastorali da affrontare a livello decanale.

ORGANISMO	COMPITI	DESIGNAZIONE RESPONSABILI
Caritas decanale	Sinodo Cost. 130	Un laico e un presbitero indicati dal decano, sentita la Caritas diocesana
Coordinamento decanale per la pastorale giovanile (costituito in riferimento alla o alle unità di pastorale giovanile presente/i in decanato)	Sinodo Cost. 216	Un presbitero scelto tra gli assistenti (di preferenza l'assistente di un'equipe) e un laico (o un diacono o un consacrato), scelto tra i responsabili delle istituzioni di pastorale giovanile (di preferenza il coordinatore dell'equipe), indicati dal decano, sentito il Vicario episcopale per la pastorale giovanile.
Commissione missionaria decanale	Sinodo Cost. 291	Un presbitero indicato dal decano e l'animatore missionario di decanato
Consulta decanale per la pastorale scolastica	Sinodo Cost. 591, § 3	Un presbitero e un laico scelti dal Servizio per la pastorale scolastica
Commissione di pastorale familiare decanale (o strumenti ritenuti più idonei)	Sinodo Cost. 424, § 3	Un presbitero e una coppia di coniugi indicati dal decano, sentito il Servizio per la Famiglia
Gruppi di Animazione sociale	Indicazioni diocesane	Presbitero e laico indicati dal decano, sentito il Servizio per la pastorale sociale e il lavoro
Equipe decanale di Azione Cattolica	Sinodo Cost. 394	Responsabile eletto e assistente indicato dal decano d'intesa con l'assistente diocesano

PERSONE/ INCARICHI	COMPITI	DESIGNAZIONE
Referente decanale per la Comunicazione sociale	Cf Sinodo Cost. 611, § 3b	Un presbitero o un diacono o un religioso indicato dal decano d'intesa con l'Ufficio per le Comunicazioni sociali
Incaricato per l'eccumenismo	Sinodo Cost. 319	Un laico o un presbitero o un religioso indicato dal decano sentito il Servizio per la pastorale Liturgica
Incaricato per la pastorale della salute	Indicazioni dell'Ufficio (coordinamento per la Pastorale della salute in decanato)	Un presbitero, un religioso o un laico indicati dal decano sentito il Servizio per la pastorale della salute
Corrispondente decanale con il Servizio per la pastorale liturgica	Lettera Responsabile 1996 (Prot. 523)	Un laico o un presbitero o un consacrato indicato dal decano sentito il Servizio per la pastorale liturgica
Responsabile per la catechesi	Sinodo Cost. 36, § 5	Un laico o presbitero o religioso indicato dal decano sentito il Servizio per la catechesi

APPENDICE 2:

SCHEDA PER INDIVIDUARE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE (cf. punto 3.1 del *Direttorio*)¹

N.B.: da utilizzare come aiuto per stabilire la composizione del Consiglio in sede di prima applicazione del Direttorio e come "pro-memoria" nei successivi rinnovi. I criteri che qui verranno indicati dovranno essere formalizzati nel Regolamento.

DECANATO DI _____

1. Il decano:

2. I presbiteri e diaconi il cui ministero è interparrocchiale o decanale²:

3. In rappresentanza dei parroci³:

Critério utilizzato: _____

4. In rappresentanza degli altri presbiteri⁴:

Critério utilizzato: _____

5. In rappresentanza dei diaconi⁵:

Critério utilizzato: _____

6. In rappresentanza dei consacrati operanti nel decanato⁶:

Critério utilizzato: _____

7. Laici eletti dai Consigli pastorali parrocchiali o dai Consigli delle comunità pastorali:⁷

8. Un rappresentante di ogni commissione o realtà ecclesiale esistente nel territorio⁸:

a) delle commissioni decanali:

b) delle consulte decanali:

c) delle strutture operative proprie del decanato:

d) dell'Azione cattolica:

e) delle attività di ispirazione cristiana:

Critério utilizzato: _____

f) delle eventuali aggregazioni ecclesiali presenti in decanato:

*Criterio utilizzato*¹⁰: _____

9. Alcuni membri eventualmente scelti dal decano¹¹:

10. Il membro del Consiglio pastorale diocesano rappresentante il decanato¹²:

[luogo] _____ [data]

Il decano

Nel determinare le varie rappresentanze si tenga conto che “è opportuno, per garantire l'operatività del Consiglio, che il numero globale dei membri non superi le 70/80 persone. Si tenga presente che i consiglieri possono essere presenti a più titoli: un consacrato, ad esempio, può rappresentare in Consiglio le comunità di consacrati e, contemporaneamente, una scuola cattolica”.

¹Per es. un consultorio familiare decanale.

²“compresi i ministri sacri che, da soli o in unione con alcuni laici, guidano delle commissioni decanali o sono incaricati di alcuni ambiti”.

³“per decanati fino a 20 parrocchie circa può essere opportuna la presenza di tutti i parroci”.

⁴“... che svolgono un ministero nell'ambito del decanato per nomina dell'Ordinario diocesano”.

⁵“... che svolgono un ministero nell'ambito del decanato per nomina dell'Ordinario diocesano”.

⁶“La rappresentanza va concordata tra le comunità operanti in decanato e il Decano; in ogni caso è bene che non superi un decimo del numero totale dei membri del Consiglio”. [...] Si ricordi inoltre che “nello stabilire le rappresentanze di presbiteri, diaconi e consacrati si tenga conto che esse non devono superare il 40 per cento dei membri del Consiglio”.

⁷“per ogni parrocchia è opportuno indicare un solo consigliere, per le comunità pastorali i consiglieri da indicare saranno uno o due nei decanati fino a 10 parrocchie e due o tre nei decanati al di sopra di 10 parrocchie”.

⁸“sono necessariamente da comprendere le commissioni, le consulte, ecc. già presenti in decanato, le strutture operative proprie del decanato (ad es. i consultori familiari, i centri di assistenza) e l'Azione cattolica. Altre realtà da tenere presenti sono, anche se non gestite direttamente dal decanato, tutte le attività di ispirazione cristiana nel campo della scuola (collegi, scuole cattoliche), dell'assistenza (centro di ascolto e di accoglienza, gruppi di volontariato, case di riposo, comunità terapeutiche, ecc.), della cultura (centri culturali), della famiglia (consultori e gruppi familiari), ecc. “.

⁹Per individuare l'attività e il soggetto che la esercita e per designarne il rappresentante.

¹⁰Si tratta delle “aggregazioni ecclesiali che, appartenendo al coordinamento diocesano, sono presenti e operanti nel decanato con un congruo gruppo di fedeli”.

¹¹“si tratta di una facoltà da intendersi come eventuale, a cui ricorrere con l'intento di favorire la migliore rappresentanza dell'intero popolo di Dio, soprattutto a livello delle realtà ecclesiali presenti in decanato”.

¹²“È membro di diritto del Consiglio pastorale decanale, finché dura il suo mandato a livello diocesano”.

Decreto Promulgazione Direttorio per i Consigli pastorali parrocchiali e di comunità pastorale

Gli organismi di partecipazione ecclesiale a livello parrocchiale hanno acquisito negli anni del dopo Concilio una consistenza e un significato sempre più rilevante per la vita delle comunità parrocchiali. La promulgazione in data 8 maggio 1996, dopo il Sinodo diocesano 47°, di un Direttorio unitario per i Consigli parrocchiali che sostituì i precedenti Direttori relativi ai Consigli pastorali parrocchiali (Direttorio del 21 novembre 1971 e direttorio del maggio 1984) e ai Consigli per gli affari economici (Regolamento in data 25 settembre 1985) e il suo aggiornamento con decreto in data 1 luglio 2006 rappresentano il frutto maturo di questo cammino.

La costituzione, a partire dal 2006, di numerose comunità pastorali e gli inevitabili aggiornamenti che l'esperienza propone continuamente di introdurre hanno tuttavia richiesto ancora una volta un adeguamento delle indicazioni in merito e per questo motivo, sentiti il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio presbiterale, ho dato mandato alla Segreteria dei decani, opportunamente integrata da altri componenti, di proporre un nuovo testo del Direttorio relativo agli organi di corresponsabilità parrocchiali e di comunità pastorale.

Avendo attentamente valutato le osservazioni pervenute, con il presente atto, visti i cann. 536 § 2 e 537 e le costt. 147 e 148 del Sinodo diocesano 47°

PROMULGHIAMO

il *Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale* nel testo allegato al presente decreto e abroghiamo il precedente *Direttorio per i Consigli parrocchiali* (1 luglio 2006, prot. gen. 1886/06).

Stabiliamo che esso venga applicato a partire dalle preparazione delle prossime elezioni per la designazione dei nuovi Consigli pastorali parrocchiali e dei Consigli pastorali di comunità pastorale e abbia piena efficacia dalla costituzione degli stessi e dei Consigli per gli affari economici parrocchiali e di comunità pastorale.

Milano, 31 maggio 2011
Prot. gen. n. 1677/11

† *Dionigi card. Tettamanzi*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

DIRETTORIO PER I CONSIGLI PARROCCHIALI E DI COMUNITÀ PASTORALE

1. INDICAZIONI GENERALI

Il presente Direttorio assume il compito di offrire le indicazioni vincolanti, valevoli a livello diocesano, che riguardano gli organismi di corresponsabilità ecclesiale parrocchiali e di comunità pastorale. Si tratta nel concreto dei seguenti Consigli, per i quali si farà ordinariamente ricorso alle sigle proposte: Consiglio pastorale parrocchiale (CPP); Consiglio pastorale di comunità pastorale (CPCP); Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CAEP); Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale (CAECP).

Il riferimento principale delle scelte proposte resta quello del Sinodo diocesano 47°, che dedica particolare attenzione ai Consigli, dando delle indicazioni molto significative, sia a livello di comprensione teorica, sia a livello operativo e offre una serie di elementi di carattere ecclesiologicalo, che rendono possibile delineare con precisione il quadro entro il quale devono inserirsi la riflessione, la regolamentazione e l'azione dei Consigli parrocchiali.

Le indicazioni sinodali risultano essere valevoli anche con riferimento alla realtà delle comunità pastorali (introdotte a seguito dell'omelia nella Messa crismale del 2006), in cui viene ad esprimersi, nel contesto più vasto di una realtà ecclesiale che comprende diverse comunità parrocchiali, la stessa dinamica di comunione, collaborazione e corresponsabilità che caratterizza la vita della singola parrocchia.

Al numero 7 sono date delle indicazioni per le comunità pastorali di prossima costituzione, che al momento del rinnovo dei Consigli non sono tuttavia ancora costituite, o che pur essendo già state costituite sono in difficoltà nella realizzazione degli organismi unitari: CPCP e CAECP.

1.1 La Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità

1.1.1 *Comunione, collaborazione e corresponsabilità di tutti i fedeli*

Il Capitolo 5 del Sinodo diocesano 47° introduce la Sezione I della Parte II, che tratta delle diverse articolazioni della Diocesi, proponendo come chiave di lettura della complessa realtà della Diocesi nei suoi vari livelli il tema della Chiesa come realtà di comunione e di corresponsabilità.

I primi due paragrafi della cost. 132 affermano:

«§ 1. *La Chiesa, in quanto “è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano” [LG 1], è realtà di comunione. Ciò caratterizza essenzialmente la vita e missione del popolo di Dio nel suo insieme, ma anche la condizione e l'azione di ciascun fedele.*

§ 2. *La Chiesa è popolo di Dio in cui tutti i fedeli, in virtù del battesimo, han-*

no la stessa uguaglianza nella dignità e nell'agire, partecipando all'edificazione del Corpo di Cristo secondo la condizione e i compiti di ciascuno. Esiste, quindi, una reale corresponsabilità di tutti i fedeli nella vita e nella missione della Chiesa, perché ognuno partecipa nel modo che gli è proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo».

L'Arcivescovo card. Dionigi Tettamanzi, riprendendo l'indicazione sinodale, ha aggiunto un terzo elemento alla comunione e alla corresponsabilità: la collaborazione. Essa nasce dalla comunione e si esprime in forma matura nella corresponsabilità.

Se manca la convinzione profonda che la Chiesa, e quindi anche la parrocchia e la comunità pastorale, sono realtà di comunione e luogo di collaborazione e di effettiva corresponsabilità, qualsiasi sforzo di realizzare i Consigli è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero formalmente ineccepibili. Al contrario, dove tale convinzione si radica sempre più, viene approfondita e nutrita dal confronto con la Parola di Dio e con le indicazioni della Chiesa e attraverso concrete realizzazioni, anche situazioni molto difficili possono arrivare ad esprimere degli organismi ecclesialmente significativi per la vita della comunità.

1.1.2 La formazione alla comunione, collaborazione e corresponsabilità

Previa a ogni costituzione o rinnovo dei Consigli, ma anche contemporanea alla vita della comunità e al suo esprimersi attraverso i Consigli, è un'opera di formazione a cui il Sinodo impegna la Chiesa ambrosiana nel suo complesso e nelle sue articolazioni, opera che viene descritta nella cost. 134, § 2.

Tra le indicazioni offerte si può ricordare la necessità dell'educazione «*a una rinnovata presa di coscienza che la comunione è innanzitutto un dono di Dio, da richiedere continuamente nella preghiera, e che essa cresce attraverso l'ascolto della Parola e la celebrazione del mistero cristiano nella liturgia*» (lett. a); l'opportunità di «*una formazione di base all'esercizio della corresponsabilità, anche attraverso le scuole per operatori pastorali*» (lett. c); l'impegno di ogni comunità a fare in modo che «*i temi relativi alla comunione ecclesiale, alla partecipazione attiva dei fedeli e al "consigliare" nella Chiesa siano fatti conoscere a tutti i parrocchiani mediante apposite iniziative (ad esempio, in occasione del rinnovo del Consiglio pastorale o di significativi anniversari della parrocchia) e vengano periodicamente ripresi nella predicazione, nella catechesi e sull'eventuale informatore parrocchiale*» (lett. d); la specifica attenzione all'educazione dei giovani «*alla generosa assunzione di responsabilità*» (lett. e).

Queste attenzioni al tema della formazione, arricchite a partire dall'anno 2009-2010 con l'avvio della formazione di base per i laici operatori pastorali (D. Tettamanzi, *Un anno di riposo in Dio*), risultano essere peraltro essenziali allo sviluppo delle comunità pastorali, che per la loro stessa sussistenza abbi-

sognano della significativa presenza di una molteplicità di figure ministeriali, adeguatamente preparate.

1.2 La scelta della parrocchia e la comunità pastorale

È facilmente intuibile che non ha senso un impegno serio e profondo nel dar vita e nel mantenere ecclesialmente efficienti i Consigli, soprattutto quello pastorale, se non si è convinti della centralità della parrocchia e del ruolo della comunità pastorale.

Il Sinodo 47° ha voluto ribadire che per la Chiesa ambrosiana la parrocchia è «*la forma privilegiata della sua presenza*», «*la forma principale di presenza della missione della Chiesa per la vita della gente*» (cost. 135, § 2) e ne ha dato la motivazione riconoscendola come autentica «*figura di Chiesa*» (cost. 136).

Il Sinodo si è poi impegnato a offrire le linee per il rinnovamento pastorale della parrocchia, «*indicate in tre direzioni complementari: I. la parrocchia luogo della pastorale ordinaria; II. la parrocchia luogo della corresponsabilità pastorale; III. la parrocchia luogo della dinamica missionaria*» (cost. 136, § 3). Tali direzioni costituiscono le articolazioni del capitolo sulla parrocchia e offrono ai Consigli parrocchiali le motivazioni profonde del loro esistere e, insieme, le linee dell'azione pastorale di cui essi devono essere protagonisti.

La realtà della comunità pastorale si pone in continuità con questa scelta per la parrocchia, come una «forma di “unità pastorale” tra più parrocchie affidate a una cura pastorale unitaria e chiamate a vivere un cammino condiviso e coordinato di autentica comunione, attraverso la realizzazione di un concreto, preciso e forte progetto pastorale missionario» (Omelia del giovedì santo 2006). La comunità pastorale assume pertanto il criterio, privilegiato dalle scelte pastorali della Chiesa in Italia, di una riorganizzazione delle relazioni tra parrocchie secondo «una logica prevalentemente “integrativa” e non “aggregativa”»: se non ci sono ragioni per agire altrimenti, più che sopprimere parrocchie limitrofe accorrandole in una più ampia, si cerca di mettere le *parrocchie “in rete”* in uno slancio di pastorale d'insieme. Non viene ignorata la comunità locale, ma si invita ad abitare in modo diverso il territorio, tenendo conto dei mutamenti in atto, della maggiore facilità degli spostamenti, come pure delle domande diversificate rivolte oggi alla Chiesa» (CEI, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, n. 11).

La prospettiva missionaria pone l'esigenza di sviluppare a livello parrocchiale e in particolare a livello di comunità pastorale un'attenzione alla crescita spirituale della comunità cristiana nel suo insieme, maturando un'attenzione che raggiunga tutti i fedeli, anche quanti vivono in speciali condizioni di vita. In alcuni casi, tuttavia, comunità o gruppi particolari di fedeli potranno richiedere una cura pastorale specifica, che richieda la presenza nell'ambito della parrocchia di una cappellania dedicata a questo scopo: è il caso delle cap-

pellanie ospedaliere (cost. 254) o universitarie, ma anche delle cappellanie per carcerati, operatori e viaggiatori aeroportuali, personale della polizia di stato o fedeli che si trovano in altre specifiche situazioni di vita. Un ambito del tutto particolare e oggi di significativo rilievo è infine quello della cura pastorale dei fedeli di lingua straniera, per i quali sono previste particolari e apposite strutture pastorali, identiche o almeno assimilabili alla realtà della parrocchia stessa (cf. Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, istruzione *Erga migrantes caritas Christi*: parrocchie personali, missioni con cura d'anime, cappellanie). La parrocchia e la comunità pastorale dovranno pertanto favorire un rapporto proficuo di collaborazione con le diverse cappellanie, da un lato favorendo l'integrazione di tutti i fedeli nel contesto dell'unica comunità cristiana, dall'altro rispettando e favorendo la realizzazione di quelle iniziative che risultano necessarie per consentire a tutti di vivere la propria esperienza di fede.

1.3 Il ruolo di laici, presbiteri, diaconi e consacrati nella Chiesa, nella parrocchia e nella comunità pastorale

Un terzo aspetto fondamentale per impostare correttamente la vita e le funzioni dei Consigli è quello della consapevolezza del ruolo delle diverse componenti della Chiesa. La Chiesa popolo di Dio è costituita dai battezzati, aventi tutti la stessa dignità di figli di Dio e tutti la stessa universale vocazione alla santità (cf. cost. 369), ma ognuno con la propria specifica vocazione e, quindi, con il proprio compito nella comunità cristiana.

I capitoli che il Sinodo 47° dedica alle varie vocazioni vanno quindi approfonditi, assimilati e messi in pratica anche all'interno della parrocchia. Senza dimenticare il Capitolo 23 dedicato ai ministeri ordinati (presbiteri e diaconi) e il Capitolo 22 sulla vita consacrata, occorre dare particolare attenzione al Capitolo 20 sui fedeli laici, che costituiscono la maggior parte dei membri dei Consigli. L'omelia del giovedì santo del 2008, sul sacerdozio comune dei fedeli, indica la base della valorizzazione del compito proprio dei laici, richiamando la comunità ambrosiana al coraggio di assumere scelte conseguenti e coerenti con questo principio.

La consapevolezza da parte degli stessi fedeli laici su quello che è il loro ruolo nella Chiesa può essere raggiunta solo con un impegno di formazione, sia attraverso la catechesi, in particolare degli adulti, sia attraverso iniziative specifiche per quella che il Sinodo chiama la formazione della coscienza cristiana (cf. costt. 377-384) e per la formazione degli operatori pastorali (cf. costt. 391-392). Non va dimenticato l'impegno che il Sinodo propone ai presbiteri circa la loro formazione alla corretta concezione della Chiesa e del ruolo dei laici (cf. cost. 389, § 2, lett. a; cost. 134, § 2, lett. h-i).

Alla luce dei capitoli sopra indicati, vanno poi accolte le indicazioni date spe-

cificamente per la parrocchia (applicabili, con le debite proporzioni, anche alla comunità pastorale) da parte del Sinodo in riferimento alle diverse vocazioni: la cost. 144 sui ministri ordinati, la cost. 145 sui fedeli laici nella parrocchia e la cost. 146 sui consacrati nella parrocchia.

Si deve infine evidenziare che la stessa attività dei Consigli diventa occasione per far crescere la consapevolezza del compito dei laici. I Consigli non sono primariamente luoghi di catechesi o di formazione, ma con il loro stesso esistere e operare diventano occasione di autoformazione ecclesiale, per chi vi partecipa, e stimolo all'intera comunità per vivere in pienezza la vocazione di ciascun fedele. Per questi motivi ai consiglieri è richiesto, nel corso del loro mandato, di partecipare a specifici percorsi di formazione pastorale, culturale e spirituale o almeno di fare uso di strumenti e testi di formazione che accrescano la consapevolezza del significato del consigliare nella Chiesa. Questi momenti di formazione dovranno avere una certa frequenza e associare presbiteri, consacrati e laici in un percorso che comprenda attenzioni di carattere fondativo e la cura di aspetti metodologici.

1.4 La parrocchia, la comunità pastorale e i rispettivi Consigli

L'ecclesiologia del Vaticano II e il Sinodo 47° evidenziano che l'azione pastorale ha come soggetto proprio non il solo parroco o responsabile di comunità pastorale, né i soli ministri ordinati con la collaborazione di qualche fedele, ma l'intera comunità cristiana e questa *«soggettività dell'intera comunità parrocchiale non può limitarsi a essere un'affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà concreta»* (cost. 142, § 1).

Strumento principale per esprimere questa soggettività è il **CPP** che, come ricorda la cost. 147, § 2, *«ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale»*. Il CPP, pur non esaurendo la soggettività della parrocchia, è espressione autentica della comunità, opera sempre inserito in essa e ne costituisce lo strumento specifico di decisione pastorale. La sua costituzione è obbligatoria in ogni parrocchia che non sia unita in comunità pastorale (can. 536 e cost. 147, § 4).

Il **CPCP** è la struttura analoga al CPP con riferimento alla comunità pastorale, intesa come soggetto canonicamente istituito. Non si tratta pertanto di un semplice organismo *unitario*, rispetto alle singole parrocchie, ma di un vero Consiglio pastorale *unito* in cui la comunità pastorale, nel rispetto della proporzione tra le diverse parrocchie, si esprime come un'unica soggettività. La sua costituzione è da considerarsi obbligatoria, una volta che la comunità pastorale sia stata adeguatamente avviata ed è sostitutiva dei singoli CPP.

Il CAEP è l'organismo parrocchiale specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all'amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è obbligatoria in forza della norma canonica (can. 537).

Il CAECP, tenendo conto dell'obbligo canonico per ogni parrocchia di disporre di un proprio CAEP, si presenta come un organismo unitario in cui anche le scelte relative alle singole parrocchie vengono assunte ordinariamente in sessioni di lavoro comuni. La sua costituzione è obbligatoria una volta che le singole parrocchie siano state adeguatamente introdotte alla prospettiva del lavoro comune in ambito amministrativo.

1.5 Oggettività dell'azione pastorale e progetto pastorale

La vita e l'azione pastorale della parrocchia e della comunità pastorale non sono lasciate al caso o al succedersi estemporaneo di iniziative dovute alla buona volontà dei sacerdoti o di alcuni fedeli, o a gruppi e realtà di vario genere presenti nell'ambito della parrocchia. Va salvaguardata, invece, l'unità dell'azione pastorale e l'oggettività della stessa. Secondo il Sinodo 47° uno strumento fondamentale per realizzare una effettiva comunione e unità di azione, basata su criteri oggettivi, è il progetto pastorale, che viene così descritto dalla cost. 143, § 3 in riferimento alla parrocchia:

«Un'espressione della comunione pastorale, che diventa strumento di oggettività per tutta la parrocchia è il progetto pastorale. Le linee fondamentali del progetto pastorale di ogni parrocchia sono quelle disposte dalla Chiesa universale e da quella diocesana, ma queste vanno precisate per il cammino della concreta comunità parrocchiale ad opera, in particolare, del parroco con il Consiglio pastorale. Il progetto pastorale di ogni parrocchia deve interpretare i bisogni della parrocchia, prevedere la qualità e il numero dei ministeri opportuni, scegliere le mete possibili, privilegiare gli obiettivi urgenti, disporsi alla revisione annuale del cammino fatto, mantenere la memoria dei passi già compiuti. Esso è un punto di riferimento obiettivo per tutti, presbiteri, diaconi, consacrati e laici; come pure per tutte le associazioni, i movimenti e i gruppi operanti in parrocchia. Va tenuto, infine, presente che la precisazione dei criteri oggettivi di conduzione della parrocchia favorisce la continuità della sua vita anche al di là del cambiamento dei suoi stessi pastori».

In riferimento alla comunità pastorale, così si esprime la nota pastorale *Verso una nuova strategia pastorale della Chiesa ambrosiana*:

«La comunità pastorale è chiamata a realizzare un progetto pastorale comune, che riguardi l'annuncio della Parola, la liturgia e la vita di preghiera, il servizio caritativo e la cura di contesti specifici, quali ad esempio la pastorale giovanile, la pastorale familiare, la pastorale dei malati e l'ani-

mazione della vita cristiana nei diversi ambiti della vita culturale e sociale. [...] è comunque necessario che il progetto pastorale, elaborato sotto la responsabilità del Direttivo con la partecipazione del CPCP, trovi una formulazione scritta, precisa e articolata, e che sia periodicamente rivisto».

Il compito del riferimento al progetto pastorale è quello di «evitare la dispersione o egemonia di persone o gruppi particolari e favorire la presenza e la crescita di tutti i fedeli con i propri carismi»(cost. 143, § 1): non si tratta, quindi, di un'unità che mortifica, ma che fa convergere nella comunione l'apporto di ciascuno. Sempre il testo sinodale ricorda che il riferimento a criteri oggettivi nell'ambito dell'azione pastorale non si oppone all'iniziativa e alla genialità di ciascuno, a cominciare dal parroco o dal responsabile, ma fa in modo che la ricchezza delle varie personalità venga portata nella vita della comunità, «in un'ottica di comunione e di fedeltà al Vangelo di Cristo e all'insegnamento e alle scelte, anche di natura pastorale, della sua Chiesa, evitando ogni forma di soggettivismo» (cost. 143, § 2).

Il Consiglio pastorale trova nel progetto pastorale unitario l'oggetto della propria attività e il riferimento centrale per ogni decisione. Primo compito del Consiglio pastorale è, infatti, quello di elaborare e periodicamente aggiornare il progetto pastorale, per fare in modo che le singole decisioni relative alla vita della parrocchia o della comunità pastorale vengano prese in continuità con lo stesso, garantendo così uno sviluppo unitario e armonico della vita parrocchiale.

Il progetto parrocchiale costituisce inoltre il contesto in cui il Consiglio per gli affari economici deve inserire le decisioni relative agli aspetti economici della parrocchia.

1.6 Presiedere e consigliare per un discernimento ecclesiale

La cost. 134 invita a fare in modo che nei vari Consigli «*si attui sapientemente il “consigliare” e il “presiedere”*» (§ 2, lett. g). Questi due verbi designano sinteticamente due atteggiamenti fondamentali per una buona realizzazione dei Consigli parrocchiali. Si tratta di due modi di porsi che non sono in parallelo o in contrasto tra loro, ma che devono trovare una sintesi armonica, soprattutto nel Consiglio pastorale.

In concreto, il Sinodo 47° definisce il *consigliare* nel § 1 della cost. 147:

«Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della parrocchia si realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il Consiglio pastorale parrocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il Consiglio parrocchiale per gli affari

economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall'ecclesiologia di comunione».

L'atto del consigliare si precisa così come un'autentica partecipazione al discernimento ecclesiale, inteso come una valutazione comune, nel rispetto dei diversi compiti, che si alimenta dall'ascolto della Parola e sfocia in una decisione. Il consigliare richiede pertanto la pazienza dell'ascolto e il rispetto dei diversi momenti in cui si articola il confronto comune.

Il ministero della *presidenza* in riferimento al parroco e ai presbiteri che con lui partecipano della cura pastorale della parrocchia (e la cosa è valida anche per la comunità pastorale), è descritto molto bene dalla cost. 142, § 4:

«Un ruolo fondamentale per la realizzazione di una vera comunità parrocchiale, capace di essere vero soggetto di pastorale, è quello del parroco: a lui, come pastore proprio della parrocchia, è affidato il ministero della presidenza, non come modalità esaustiva di tutta l'azione pastorale, ma come compito di guida dell'intera comunità nella realizzazione di una comunione di vocazioni, ministeri e carismi e nell'individuazione e nell'attuazione delle linee del progetto pastorale».

In questo senso il compito del presiedere è quello di mettersi al servizio della comunione, sollecitando e favorendo l'apporto di tutti rispetto alle scelte da assumere (ciascuno secondo la propria competenza e il proprio compito nella Chiesa) e garantendo il convergere verso una decisione che sia al servizio dell'unità, di cui il presidente stesso si fa in tal modo garanzia ed espressione. Il consigliare indica invece la partecipazione dei fedeli alle scelte che concernono la vita della comunità portandovi l'apporto del proprio discernimento, in vista dell'assunzione di decisioni comuni. A proposito, per precisare il significato ecclesiale del consigliare, è utile richiamare quanto disposto dalla cost. 147, § 2:

«È quindi possibile definirlo [il Consiglio pastorale] organo consultivo solo in termini analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, sono abilitati a partecipare realmente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; perciò il loro apporto è prezioso e necessario. Il parroco, che presiede il Consiglio e ne è parte, deve promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e responsabilità ministeriale. L'eventuale non accettazione, da parte del parroco, di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del Consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco e saranno spiegati al Consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà opportuno un

appello all'autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore».

1.7 I beni economici come strumenti a servizio della pastorale. La responsabilità dei Consigli parrocchiali e di comunità pastorale

1.7.1 Il rilievo dei beni economici nella Chiesa

Ogni parrocchia in modo più o meno sufficiente, ha a disposizione delle strutture e delle risorse, provenienti per la maggior parte dalle libere offerte dei fedeli.

Il principio del riferimento alla parrocchia come titolare dei beni economici vale anche per le parrocchie appartenenti a una comunità pastorale (in particolare in relazione alle strutture e alle offerte raccolte in parrocchia), anche perché è solo la parrocchia a disporre di soggettività valevole anche in ambito civile. Questo non toglie che la comunità pastorale debba favorire una reale corresponsabilità tra parrocchie anche in ambito economico, incoraggiando l'assunzione di scelte comuni e condivise, la realizzazione di strutture e attività relative alla comunità pastorale nel suo insieme e lo sviluppo di forme di cassa comune. Anche il livello decanale va tenuto presente per un saggio utilizzo e una reale valorizzazione delle strutture in un'ottica ecclesiale finalizzata alla comunione e alla missione e anche il Consiglio pastorale decanale dovrà pertanto svolgere un ruolo in questo ambito.

Per quanto riguarda poi l'utilizzo dei beni economici ecclesiali, si deve ricordare che in ogni caso queste risorse sono strumenti da utilizzare con grande discernimento, verificando continuamente la fedeltà al Vangelo delle scelte assunte e attenendosi alle finalità stabilite, che *«sono principalmente:*

- a) provvedere alle necessità del culto divino;*
- b) fare opera di evangelizzazione, con particolare attenzione all'educazione cristiana di giovani e adulti, alla cooperazione missionaria e alla promozione culturale;*
- c) realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri;*
- d) provvedere all'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri;*
- e) promuovere forme di solidarietà tra comunità ecclesiali, all'interno della Chiesa cattolica e con le altre Chiese cristiane» (cost. 323).*

Il Capitolo 18 del Libro sinodale, in particolare le costt. 343-351 dedicate all'amministrazione dei beni, devono costituire punto di riferimento e oggetto di studio per i Consigli per gli affari economici. Vista la complessità e la specificità delle norme canoniche, concordatarie, civili e fiscali riguardanti gli enti ecclesiastici, particolare disponibilità va data alla partecipazione alle iniziative di formazione e di aggiornamento che vengono proposte dagli organismi competenti, secondo quanto richiesto dalla cost. 348. Tali occasioni di formazione per i membri di CAEP e CAECP possono riguardare anche aspetti rela-

tivi al significato dei beni rispetto alla missione della Chiesa e possono essere proposte a livello zonale.

1.7.2 Responsabilità comuni dei Consigli pastorale e per gli affari economici in materia amministrativa

La responsabilità delle scelte in materia economica ricade non sui soli presbiteri ma sull'intera comunità cristiana e questo trova espressione sia nella competenza specifica del Consiglio per gli affari economici, sia nella più ampia responsabilità dell'intero Consiglio pastorale.

Per richiamare la corretta articolazione in materia amministrativa del rapporto tra Consiglio pastorale e Consiglio per gli affari economici è opportuno ricordare il § 2 della cost. 148, che per certi versi attende ancora di essere adeguatamente attuato e che, benché riferito direttamente al rapporto tra CPP e CAEP si applica anche al rapporto tra CPCP e CAECP:

«Tra il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti. In particolare:

- a) un terzo dei suoi membri viene nominato su indicazione del Consiglio pastorale, mentre gli altri due terzi vengono nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia;*
- b) in generale l'opera del Consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal Consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul bilancio;*
- c) le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del Consiglio pastorale parrocchiale».*

2. DURATA IN CARICA, COMPOSIZIONE, REQUISITI

2.1 Durata in carica

A parziale deroga di quanto disposto dalla cost. 147 § 4 e dalla cost. 346, § 2, la durata dei Consigli parrocchiali e di comunità pastorale (CPP, CPCP, CAEP, CAECP) è stabilita nella misura di quattro anni. I Consigli non decadono con la nomina di un nuovo parroco o responsabile di comunità pastorale, salvo diversa indicazione da parte del Vicario episcopale di Zona.

Le dimissioni di un membro devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco o al responsabile di comunità pastorale, cui spetta l'accettazione delle stesse (il responsabile di comunità pastorale prima di decidere in merito udrà il parere del Direttivo)

I membri dei Consigli hanno il dovere e il diritto di intervenire a tutte le sessioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre sessioni consecutive, decadono dall'incarico. La loro decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio e comunicata agli interessati dal segretario.

Per quanto riguarda il rinnovo della composizione del Consiglio nel corso dei successivi mandati si prevede che i consiglieri non possano essere riconfermati per più di due mandati consecutivi nel caso dei Consigli pastorali (CPP e CPCP) e di tre mandati consecutivi nel caso di Consigli per gli affari economici (CAEP e CAECP).

2.2 Composizione

2.2.1 Il Consiglio pastorale parrocchiale

Criterio fondamentale per la composizione del CPP è quello, duplice, offerto dalla cost. 147, § 2: il Consiglio deve da una parte rappresentare *«l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti»*, dall'altra deve costituire *«lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi»*.

Da tale duplice criterio si ricava l'indicazione che il Consiglio deve essere sufficientemente numeroso per essere espressione di tutta la comunità cristiana nelle sue articolazioni, ma anche essere un ambito dove la decisione pastorale sia concretamente possibile.

In linea generale si può ritenere che un Consiglio non possa avere un numero di membri, oltre a quelli di diritto, inferiore a 10 e superiore a 30.

2.2.1.1 Membri di diritto

Sono membri di diritto del CPP: il parroco; i vicari parrocchiali e interparrocchiali; i presbiteri residenti con incarichi pastorali; i diaconi; i consacrati impegnati a tempo pieno nella pastorale parrocchiale; il direttore dell'oratorio (cf. cost. 232); un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata operante, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della parrocchia; il presidente dell'Azione cattolica parrocchiale; i membri del Consiglio pastorale diocesano appartenenti alla parrocchia.

I presbiteri che, pur non essendo formalmente vicari interparrocchiali, svolgono compiti all'interno della pastorale di più parrocchie (per es. in riferimento alla pastorale giovanile), hanno, a loro scelta e informati i singoli parroci, la facoltà di inserirsi come membri di diritto nei singoli Consigli pastorali parrocchiali.

2.2.1.2 Membri laici

2.2.1.2.1 Determinazione del numero

Facendo riferimento al numero di abitanti si può dare il seguente prospetto a titolo indicativo per il numero dei membri non di diritto:

- per le parrocchie fino a 1.000 abitanti: 10 laici;
- per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: da 10 a 18 laici;
- per le parrocchie fino a 10.000 abitanti: da 18 a 25 laici;
- per le parrocchie oltre i 10.000 abitanti: da 25 a 30 laici.

Tali cifre possono essere adattate con riferimento alla concreta situazione, in particolare tenendo conto del numero di parrocchie coinvolte.

Gli adattamenti locali dovranno comunque evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo elevato in quanto una dimensione eccessiva del Consiglio renderebbe difficile l'esercizio di un confronto adeguato e la valorizzazione dell'apporto di ognuno alle decisioni comuni.

2.2.1.2.2 Designazione

La modalità prescelta per la designazione dei consiglieri è quella dell'elezione da parte della comunità parrocchiale, che deve essere adeguatamente preparata a questo momento. Il momento delle elezioni è espressivo della partecipazione di tutti i fedeli e dovrà essere un preciso impegno della comunità parrocchiale il garantire che questa modalità di designazione sia fedelmente osservata.

Il parroco ha la facoltà di integrare la componente eletta con membri di propria designazione, qualora ciò risulti opportuno al fine di rendere il CPP più rappresentativo dell'immagine complessiva della parrocchia, anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute dalla comunità (ad es. perché arrivati da poco in parrocchia o stranieri). Il numero dei componenti designati dal parroco non potrà superare la metà del numero degli eletti (l'insieme di eletti e designati dovrà comunque riferirsi al numero complessivo stabilito per i membri non di diritto).

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa.

Nel caso di sostituzione nel corso del mandato, i consiglieri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti;
- se trattasi di membri scelti (dal parroco o dalle comunità religiose), con altre persone scelte dagli stessi.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un quinto dei membri eletti, si procederà a un'elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto. I consiglieri, eletti con le modalità stabilite dal presente Direttorio per le normali votazioni salvo gli opportuni adattamenti, resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Per le concrete modalità di designazione si rinvia al punto **4.2.1**.

2.2.2 Il Consiglio pastorale della comunità pastorale

Il CPCP esprime l'unità della comunità pastorale e deve rispondere al duplice criterio di consentire sia la presenza in misura equilibrata dei fedeli appartenenti alle diverse parrocchie, sia la presenza dei fedeli che corrispondono alle diverse età della vita e ai diversi compiti svolti nella comunità cristiana.

Per poter essere realmente operativo, promuovendo e accompagnando le principali scelte relative al cammino della comunità pastorale, il CPCP non dovrà essere eccessivamente numeroso. Le presenze laicali che non trovasse rappresentanza nel CPCP potranno comunque contribuire al cammino della comunità pastorale attraverso la partecipazione alle diverse commissioni in essa presenti.

2.2.2.1 Membri di diritto

Sono membri di diritto del CPCP: il responsabile della comunità pastorale; gli altri membri del Direttivo; un rappresentante per ogni comunità di vita consacrata che non sia rappresentata nel Direttivo e che operi, almeno tramite alcuni suoi membri, a favore della parrocchia; il presidente dell'Azione cattolica della comunità pastorale; i membri del Consiglio pastorale diocesano appartenenti alla comunità pastorale.

2.2.2.2 Membri laici

2.2.2.2.1 Determinazione del numero

Facendo riferimento al numero di abitanti complessivo della comunità pastorale si può dare il seguente prospetto, a titolo indicativo per il numero dei membri non di diritto:

- per le comunità pastorali fino a 1.000 abitanti: 10 laici;
- per le comunità pastorali fino a 5.000 abitanti: da 10 a 18 laici;
- per le comunità pastorali fino a 10.000 abitanti: da 18 a 25 laici;
- per le comunità pastorali oltre i 10.000 abitanti: da 25 a 30 laici.

Tali cifre possono essere adattate con riferimento alla concreta situazione; per esempio l'articolazione di una o più parrocchie in più centri (quartieri, frazioni) o la presenza di molteplici gruppi all'interno della comunità parrocchiale.

Gli adattamenti locali dovranno comunque evitare che il numero complessivo di consiglieri sia troppo elevato in quanto una dimensione eccessiva del Consiglio renderebbe difficile l'esercizio di un confronto adeguato e la valorizzazione dell'apporto di ognuno alle decisioni comuni.

2.2.2.2 Designazione

La modalità prescelta per la designazione dei consiglieri è quella dell'elezione da parte della comunità pastorale, che deve essere adeguatamente preparata a questo momento. Il momento delle elezioni è espressivo della partecipazione di tutti i fedeli e dovrà essere un preciso impegno della comunità pastorale il garantire che questa modalità di designazione sia fedelmente osservata in tutte le parrocchie di cui si compone.

Il responsabile della comunità pastorale, udito il Direttivo, ha la facoltà di integrare la componente eletta con membri di propria designazione, qualora ciò risulti opportuno al fine di rendere il CPCP più rappresentativo dell'immagine complessiva della comunità pastorale, anche allo scopo di offrire opportunità di partecipazione a persone disponibili meno conosciute (ad es. perché arrivati da poco nella comunità pastorale o stranieri). Il numero dei componenti designati dal responsabile della comunità pastorale non potrà superare la metà del numero degli eletti (l'insieme di eletti e designati dovrà comunque riferirsi al numero complessivo stabilito per i membri non di diritto).

Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nelle parrocchie costituenti la comunità pastorale o stabilmente operanti in esse.

Nel caso di sostituzione nel corso del mandato, i consiglieri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti, rispettando, fino a che sia possibile, il numero di consiglieri attribuito ad ogni parrocchia;
- se trattasi di membri scelti (dal responsabile della comunità pastorale o dalle comunità religiose), con altre persone scelte dagli stessi e con le modalità già indicate.

Nel primo caso, qualora non ci fossero più persone votate o comunque esse non fossero disponibili, non verrà operata alcuna sostituzione. Quando i posti vacanti diventassero superiori a un quinto dei membri eletti, si procederà a un'elezione suppletiva al fine di ripristinare il numero di consiglieri previsto. I consiglieri, eletti con le modalità stabilite dal presente Direttorio per le normali votazioni salvo gli opportuni adattamenti, resteranno in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Per le concrete modalità di designazione si rinvia al punto **4.2.2**.

2.2.3 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia

Il CAEP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il parroco e i vicari parrocchiali, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi), due terzi dei quali «*nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia*» (cost. 148, § 2, lett. a) e per il restante terzo nominati dal parroco «*su indicazione del Consiglio pastorale*» (cost. 148, § 2, lett. a), anche al di fuori dei propri membri.

Il CPP designerà il consigliere o i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti stabiliti. Successivamente il parroco sceglierà i consiglieri di propria nomina facendo in modo che, per quanto possibile, siano presenti nel CAEP le opportune competenze. Per quanto è possibile infatti, nel CAEP devono essere presenti le seguenti competenze: giuridica (ad es. un legale o un notaio), economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca), economico-amministrativa (ad es. un ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto). L'attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all'espressione di un vero servizio ecclesiale.

L'eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina.

2.2.4 Il Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale

Il CAECP è composto, oltre che dai membri di diritto, cioè il responsabile e gli altri membri del Direttivo, da almeno tre fedeli (laici, consacrati, presbiteri, diaconi) per ogni parrocchia. I membri del CAEP saranno nominati per i due terzi dal responsabile della comunità pastorale sentito il Direttivo e per il restante terzo dal responsabile della comunità pastorale su indicazione del CPCP, anche al di fuori dei propri membri.

Il CPCP designerà i consiglieri di propria spettanza, tenendo conto dei requisiti stabiliti e avendo cura di non indicare un numero di fedeli appartenenti a una singola parrocchia che siano superiori al numero complessivo di consiglieri assegnato alla parrocchia stessa. Successivamente il responsabile della comunità pastorale, dopo essersi confrontato con il Direttivo, sceglierà i consiglieri di propria spettanza facendo in modo che sia osservata l'assegnazione ad ogni parrocchia del numero di consiglieri stabilito (non meno di tre) e siano presenti, se possibile, le opportune competenze (sono sostanzialmente le stesse indicate al punto precedente per il CAEP). L'attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all'espressione di un vero servizio ecclesiale.

L'eventuale sostituzione di un consigliere dovrà seguire le modalità adottate per la sua nomina.

2.3 Requisiti dei consiglieri

Possono essere membri dei consigli (CPP, CPCP, CAEP, CAECP) coloro che, avendo completato l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o in una delle parrocchie costituenti la comunità pastorale oppure risultino operanti stabilmente in essa.

I singoli consiglieri possono essere eletti o nominati anche più volte di seguito, ma vale per tutti i Consigli quanto stabilito dal Sinodo per il CPP: *«la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri»* (cost. 147, § 4): *«va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del Consiglio»* (cost. 147, § 3).

Si prevede che i singoli consiglieri pastorali (CPP e CPCP) possono essere eletti o designati per non più di due mandati consecutivi, mentre si prevede che i consiglieri per gli affari economici (CAEP e CAECP) possano essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. Il computo del numero dei mandati, per gli organismi delle comunità pastorali, non tiene conto dei mandati precedentemente svolti a livello parrocchiale.

I membri dei Consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita cristiana, volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità cristiana e devono essere *«qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera»* (cost. 134, § 2, lett. g). Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli. I consiglieri degli organismi di comunità pastorale (CPCP e CAECP), benché appartenenti a una determinata parrocchia, rappresenteranno sempre la comunità pastorale nel suo complesso.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto (circa la situazione dei divorziati risposati ci si attenga a quanto previsto dal *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, n. 218).

Si considerano incompatibili con l'ufficio di consigliere le seguenti cariche politiche e amministrative: la guida di una formazione politica; l'essere parlamentare europeo o nazionale; il rivestire l'incarico di consigliere regionale o consigliere provinciale; l'essere assessore o sindaco. È inoltre incompatibile

con la carica di membro di un Consiglio parrocchiale o di comunità pastorale la carica di consigliere comunale, se relativa al comune della parrocchia o a uno dei comuni facenti parte della comunità pastorale. Quanti rivestono tali cariche non possono pertanto candidarsi né essere nominati membri dei Consigli parrocchiali o di comunità pastorale e, se già consiglieri nel momento in cui assumono una di queste cariche, devono presentare le dimissioni.

Per quanto riguarda i consiglieri che si candidano a una carica amministrativa o politica, l'invito è all'autosospensione dal Consiglio, a cui faranno seguito le dimissioni solo nel caso di effettiva assunzione di una delle cariche sopra elencate come incompatibili.

Per qualsiasi chiarimento o interpretazione di tali indicazioni si faccia riferimento al Servizio per la pastorale sociale e il lavoro, sentito il Vicario episcopale di Zona.

Il parroco si rende garante che non entrino nel CPP persone che non abbiano i requisiti suddetti. Tale verifica va fatta previamente sulle liste dei candidati a cura dello stesso parroco.

Per quanto riguarda i membri dei Consigli per gli affari economici (CAEP e CAECP), si aggiunge quanto stabilito dal Sinodo, che deve essere fedelmente osservato: *«i consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non possono essere congiunti del parroco [o del responsabile di comunità pastorale – n.d.r] fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione»* (cost. 346, § 2).

3. LA PREPARAZIONE DEL RINNOVO DEI CONSIGLI

3.1 La commissione elettorale e la verifica dei Consigli uscenti

Il rinnovo dei Consigli va preparato, in riferimento alle date proposte a livello diocesano, con un momento di verifica del lavoro svolto dai Consigli uscenti che può essere utilmente guidata dalla commissione elettorale.

La commissione elettorale, i cui membri non dovranno essere in numero eccessivo, è costituita, a livello parrocchiale, da membri eletti, anche al di fuori del proprio rispettivo ambito, per due terzi dal CPP e per un terzo dal CAEP e ne fanno parte di diritto i segretari degli organismi uscenti. Nelle comunità pastorali, fatta salva la presenza di diritto dei segretari degli organismi uscenti (CPCP e CAECP), la commissione elettorale sarà scelta dal responsabile, dopo essersi confrontato con i consiglieri uscenti, avendo cura di garantire la presenza di fedeli appartenenti alle diverse parrocchie della comunità.

La commissione elettorale è presieduta dal parroco o dal responsabile del-

la comunità pastorale e dura in carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli. Ha il compito di preparare e sovrintendere il rinnovo dei Consigli.

Occasione per una verifica e per la formulazione di proposte per i nuovi Consigli potrebbe essere una seduta comune dei Consigli uscenti, preparata dalla commissione. Nel caso delle comunità pastorali che non dispongano ancora di organismi unitari potrebbe essere valorizzata una riunione plenaria dei Consigli parrocchiali uscenti (CPP e CAEP) o di una rappresentanza di essi.

Qualora in una parrocchia non fosse ancora stato costituito il CPP, la commissione elettorale sarà composta, oltre che dal parroco e dal segretario del CAEP, da alcuni fedeli scelti dal parroco tra quelli più inseriti nella comunità parrocchiale. In tale evenienza la commissione elettorale dovrà fare un lavoro molto accurato e intenso di preparazione della comunità parrocchiale alla nomina del primo Consiglio.

Per la comunità pastorali che non dispongono ancora di organismi unitari la commissione elettorale sarà nominata dal responsabile, sentito il Direttivo, valorizzando i membri uscenti (in particolare i segretari) dei CPP e dei CAEP e avendo sempre cura di garantire la presenza di qualche rappresentante per ogni parrocchia facente parte della comunità.

3.2 La preparazione della comunità e il progetto pastorale

Il rinnovo dei Consigli va accompagnato da un cammino di riflessione e di preghiera da parte dell'intera comunità cristiana. Tenendo presenti le indicazioni diocesane, si potranno proporre, da parte della commissione elettorale, e decidere, da parte del Consiglio pastorale con il parroco, iniziative specifiche di catechesi, soprattutto sui temi della comunione e della corresponsabilità (cf. Cost. 134, § 2, lett. d) e, più in generale, sulle tematiche indicate nella prima parte del presente Direttorio, come pure celebrazioni di preghiera e occasioni di confronto (ad es. un'assemblea parrocchiale). Non va dimenticata una specifica trattazione delle tematiche di carattere economico.

Particolare attenzione va data anche al progetto pastorale (della parrocchia o della comunità pastorale), che dovrà costituire il piano di azione dei Consigli rinnovati. Esso potrà essere riproposto alla comunità ed eventualmente integrato dopo la verifica sopra indicata.

3.3 La scelta della composizione dei Consigli pastorali e le indicazioni circa le liste dei candidati

La commissione elettorale deve verificare quale composizione assegnare ai nuovi consigli, stabilendo in particolare:

- il numero complessivo di membri previsto per ogni Consiglio (tenendo con-

- tro del fatto che le eventuali integrazioni del CPP e del CPCP saranno successive);
- il numero di consiglieri da assegnare alle singole parrocchie nel caso del CPCP (tenendo conto della proporzione relativa al numero di fedeli, ma anche della necessità di non trascurare nessuna parrocchia, per quanto piccola) e del CAECP (di norma tre consiglieri, un numero maggiore nel caso di parrocchie con molti fedeli e di un numero limitato di parrocchie facenti parte della comunità pastorale);
 - le modalità di predisposizione delle liste dei candidati.

La commissione elettorale, unitamente al parroco o al responsabile della comunità pastorale, dovrà stabilire le modalità più opportune per la raccolta delle candidature. Potranno essere individuati a tal fine gli organismi, le commissioni, i gruppi, ecc. ai quali chiedere di segnalare uno o più candidati per il Consiglio pastorale (ad es.: Caritas, gruppo liturgico, Azione cattolica, Consiglio d'oratorio; n.b.: quest'ultimo dovrà essere necessariamente rappresentato: cf. cost. 239, § 2) e si potranno valorizzare gli operatori pastorali maggiormente impegnati, soprattutto quanti nel corso degli anni abbiano seguito specifici percorsi di formazione. Non si trascuri comunque la presenza tra i candidati di fedeli laici che, pur non svolgendo particolari servizi in parrocchia, sono esemplari per la loro presenza nell'ambito dell'impegno temporale (sindacato, professioni, scuola, sanità, volontariato, ...). In ogni caso dovrà essere garantita la possibilità per candidature libere, attraverso autocandidature o segnalazione di altri fedeli, fatto salvo il compito del parroco o del responsabile di comunità pastorale di incontrare tutti i possibili candidati per valutare l'osservanza dei requisiti previsti e per richiamare i compiti propri del consigliere nella Chiesa.

Nella scelta dei candidati e nella loro sensibilizzazione si sottolinei che la finalità del Consiglio pastorale non è quella di mettere a confronto tra loro le rappresentanze di tutte le componenti della parrocchia, ma di promuovere il bene comune dell'intera comunità parrocchiale, suscitando la partecipazione delle persone maggiormente sensibili per esperienza, formazione e vita comunitaria. Nel caso delle comunità pastorali i candidati dovranno appartenere a tutte le parrocchie che la compongono, in numero proporzionato rispetto al numero di consiglieri assegnati ad ogni parrocchia.

Anche il criterio delle fasce di età (numero e scansioni in anni sono da precisare in ogni singola parrocchia o comunità pastorale) dovrà essere preso in considerazione, favorendo in particolare una significativa rappresentanza della componente giovanile. Non va inoltre disatteso il criterio della giusta rappresentanza dei due sessi, valorizzando adeguatamente l'apporto delle donne che grande parte svolgono nella concreta promozione di numerose attività pastorali. Mentre è da evitare la presenza in blocco di nuclei familiari, è da valutare positivamente la disponibilità a candidarsi da parte di coppie di sposi, soprattutto in giovane età.

In considerazione delle attuali condizioni sociali e nella linea di quanto indicato nel Sinodo (cf. cost. 263, § 3), tenendo presente il fatto che in gran parte delle parrocchie e delle comunità pastorali sono presenti significativi gruppi di fedeli di lingua straniera, si dovrà favorire ordinariamente la partecipazione ai CPP o al CPCP di almeno qualche fedele appartenente a questi gruppi. La partecipazione di tali fedeli potrà essere favorita sia mediante l'inserimento nelle liste dei candidati, sia con la diretta designazione di alcuni di essi come membri da parte del parroco o del responsabile della comunità pastorale.

4. TEMPI, MODALITÀ DI DESIGNAZIONE E ATTI CONSEGUENTI

4.1 Tempi

Salvo eccezioni, da verificarsi con il Vicario episcopale di Zona, i Consigli di tutte le parrocchie vanno rinnovati nelle date stabilite a livello diocesano, tenendo conto che va previsto un termine per la presentazione delle candidature, uno per la presentazione della lista definitiva, uno per le elezioni del Consiglio pastorale e, una volta che esso sia costituito, uno per la nomina dei consiglieri per gli affari economici.

4.2 Modalità di designazione

Per il Consiglio per gli affari economici della parrocchia si seguono le indicazioni di cui al punto 2.2.3 mentre per il Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale si seguono le indicazioni del punto 2.2.4. Per i Consigli pastorali si vedano le indicazioni seguenti.

4.2.1 Il Consiglio pastorale parrocchiale

4.2.1.1 Liste dei candidati

Le liste dei candidati vanno necessariamente organizzate per fasce di età, oltre che, eventualmente, per altri criteri individuati dalla commissione elettorale (cf. 3.3).

Esse vanno portate a conoscenza della comunità parrocchiale, a cura della commissione elettorale, nei modi più idonei (esposizione sulla porta della chiesa, eventualmente corredate da fotografie; elencazione nel bollettino parrocchiale, ecc.).

Le liste elettorali potranno contenere solo candidati idonei, sulla base dei requisiti sopra indicati (verificati dal parroco: cf. 2.3), e che hanno manifestato disponibilità ad accettare la nomina in caso di elezione.

4.2.1.2 Operazioni di voto

Le schede elettorali devono contenere l'elenco completo dei candidati, divisi secondo le liste (cf. **fac-simile 1**). Salvo eccezioni, motivate da situazioni contingenti, esse vanno distribuite a tutti i fedeli durante le celebrazioni eucaristiche della domenica stabilita per il voto. Con l'ultima celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

In concreto si può scegliere di distribuire le schede, far votare e ritirare le stesse in un momento di silenzio dopo l'omelia; oppure di consegnare le schede per la votazione dopo l'orazione dopo la comunione, dare tempo per la votazione e ritirare le schede all'uscita. Va fatta attenzione al fine di evitare modalità di voto scorrette (ad es. l'espressione di più di due voti per lista) da parte dei fedeli e va garantito il segreto anche attraverso il ritiro delle schede in apposite urne.

Nelle chiese particolarmente frequentate per le sole celebrazioni liturgiche da fedeli occasionali provenienti da altre parrocchie, può essere opportuno utilizzare una diversa modalità di voto, riservata ai fedeli che risiedono nel territorio della parrocchia o che comunque fanno riferimento a essa (ad es. invitandoli a votare in una sala parrocchiale all'uscita delle celebrazioni eucaristiche).

Il voto va espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore ha diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista.

Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione elettorale, che dovrà garantire la presenza di propri membri o di propri incaricati a tutte le celebrazioni eucaristiche.

I fedeli della parrocchia che per malattia o per altro grave impegno fossero impossibilitati a partecipare all'Eucaristia, potranno essere invitati a consegnare il proprio voto a domicilio a membri o a incaricati dalla commissione elettorale. La scheda verrà ritirata in busta chiusa e aggiunta alle altre prima dello scrutinio.

4.2.1.3 Scrutinio

La commissione elettorale sceglie al proprio interno tre o cinque membri con funzioni di scrutatori, di cui uno come presidente e uno come segretario.

Gli scrutatori provvederanno allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato per ciascuna lista. Risulteranno eletti per ciascuna lista i primi nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di eleggibili previsto. In caso di parità si potrà ricorrere al sorteggio.

Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del segretario, un sintetico verbale, con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e di altre osservazioni inerenti lo scrutinio (cf. **fac-simile 2**). Il verbale verrà portato a conoscenza della comunità a cura della commissione elettorale.

4.2.1.4 Eventuale nomina dei membri di pertinenza del parroco

Successivamente alle elezioni, il parroco provvederà all'eventuale nomina dei membri di sua pertinenza, secondo quanto indicato al punto **2.2.1.2.2**, avvalendosi anche dei consigli della commissione elettorale.

4.2.1.5 Designazione dei rappresentanti delle comunità di vita consacrata

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, le comunità di vita consacrata eventualmente operanti a favore della parrocchia (cf. punto **2.2.1.1**) provvederanno a segnalare alla commissione elettorale i nomi dei loro rappresentanti.

4.2.2 Il Consiglio pastorale della comunità pastorale

4.2.2.1 Liste dei candidati

Le liste elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale e vanno necessariamente organizzate per fasce di età, precisando la parrocchia di appartenenza dei singoli candidati (i candidati dovranno provenire da tutte le parrocchie, anche se in diversa misura). La commissione elettorale potrà prevedere eventualmente altri criteri di organizzazione (cf. **3.3**).

Esse vanno portate a conoscenza della comunità pastorale, a cura della commissione elettorale, nei modi più idonei (esposizione sulla porta delle chiese, eventualmente corredate da fotografie; elencazione nei bollettini delle parrocchie o nel bollettino della comunità pastorale, ecc.).

Le liste elettorali potranno contenere solo candidati idonei, sulla base dei requisiti sopra indicati (verificati dal responsabile della comunità pastorale: cf. **2.3**), e che hanno manifestato disponibilità ad accettare la nomina in caso di elezione.

4.2.2.2 Operazioni di voto

Le schede elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale e devono contenere l'elenco completo dei candidati, divisi per liste (ovvero per fasce d'età), con l'indicazione, presso il nominativo di ogni candidato, della parrocchia di appartenenza (cf. **fac-simile 5**). Salvo eccezioni, motivate da situazioni contingenti, esse vanno distribuite a tutti i fedeli durante le celebrazioni eucaristi-

che della domenica stabilita per il voto. Con l'ultima celebrazione eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

In concreto si può scegliere di distribuire le schede, far votare e ritirare le stesse in un momento di silenzio dopo l'omelia; oppure di consegnare le schede per la votazione dopo l'orazione dopo la comunione, dare tempo per la votazione e ritirare le schede all'uscita. Va fatta attenzione al fine di evitare modalità di voto scorrette (ad es. l'espressione di più di due voti per lista) da parte dei fedeli e va garantito il segreto anche attraverso il ritiro delle schede in apposite urne.

Nelle chiese particolarmente frequentate per le sole celebrazioni liturgiche da fedeli occasionali provenienti da altre parrocchie, può essere opportuno utilizzare una diversa modalità di voto, riservata ai fedeli che risiedono nel territorio della parrocchia o che comunque fanno riferimento a essa (ad es. invitandoli a votare in una sala parrocchiale all'uscita delle celebrazioni eucaristiche).

Il voto va espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore può votare qualsiasi candidato presente sulla scheda (qualche sia la parrocchia di appartenenza del candidato) e ha diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista (ovverosia per ogni fascia di età).

Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione elettorale, che dovrà garantire la presenza di propri membri o di propri incaricati a tutte le celebrazioni eucaristiche.

I fedeli della parrocchia che per malattia o per altro grave impegno fossero impossibilitati a partecipare all'Eucaristia, potranno essere invitati a consegnare il proprio voto a domicilio a membri o a incaricati dalla commissione elettorale. La scheda verrà ritirata in busta chiusa e aggiunta alle altre prima dello scrutinio.

4.2.2.3 *Scrutinio*

La commissione elettorale sceglie al proprio interno tre o più membri con funzioni di scrutatori, di cui uno come presidente e uno come segretario.

Lo scrutinio per l'assegnazione dei seggi deve avvenire in modo unitario da parte degli scrutatori indicati dalla commissione elettorale ed è preceduto dallo spoglio delle schede che, secondo l'opportunità, può anche avvenire a livello parrocchiale (purché ci sia sempre la presenza in loco di almeno due scrutatori, scelti sempre dalla commissione elettorale). Per l'individuazione degli eletti i candidati votati dovranno essere inseriti in un unico elenco ordinato per numeri di voti decrescenti, precisando la parrocchia di appartenenza e prescin-

dendo dalla fascia di età dei candidati. Facendo scorrere l'elenco risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto più voti, con riferimento al numero di consiglieri precedentemente attribuito (cf. **3.3**) ad ogni parrocchia (ad es. se 5 consiglieri devono appartenere alla parrocchia A, risulteranno elette le prime cinque persone dell'elenco che appartengono alla parrocchia A, e così via per le altre parrocchie). In caso di parità si potrà ricorrere al sorteggio.

Al termine dello scrutinio verrà redatto, a cura del segretario, un sintetico verbale, con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche e di altre osservazioni inerenti lo scrutinio (cf. **fac-simile 6**). Il verbale verrà portato a conoscenza della comunità a cura della commissione elettorale.

4.2.2.4 Eventuale nomina dei membri di pertinenza del responsabile

Il Direttivo, analizzando l'esito delle elezioni, dovrà verificare se vi siano integrazioni da apportare alla composizione per garantire una migliore rappresentatività del Consiglio e proporrà al responsabile, nel caso, di provvedere alla designazione di alcuni consiglieri, che non dovranno tuttavia superare nel loro insieme la misura della metà dei consiglieri eletti. L'eventuale integrazione nella composizione del Consiglio dovrà consentire in primo luogo un adeguato equilibrio tra i consiglieri espressione delle diverse fasce di età, rafforzando una fascia di età che dall'esito delle elezioni sia risultata provvista di un numero di consiglieri eccessivamente limitato.

4.2.2.5 Designazione dei rappresentanti delle comunità di vita consacrata

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, le comunità di vita consacrata operanti a favore della parrocchia e non già rappresentate nel Direttivo (cf. punto **2.2.2.1**) provvederanno a segnalare alla commissione elettorale i nomi dei loro rappresentanti.

4.3 Atti conseguenti

4.3.1 Accettazione della carica

Ogni eletto e ogni consigliere designato, che faccia parte del CPP, del CPCP del CAEP o del CAECP dovrà sottoscrivere una formale accettazione della carica e degli obblighi inerenti, da consegnare alla commissione elettorale antecedentemente alla prima sessione del Consiglio, utilizzando l'apposito formulario (cf. **fac-simile 3** per CPP e CPCP, **fac-simile 4** per CAEP e CAECP).

In caso di non accettazione si procede, rispettivamente, a una nuova designazione (secondo le modalità seguite per individuare il fedele che non ha accettato la carica) o a proclamare l'elezione del primo dei candidati non eletti.

4.3.2 Proclamazione dei nuovi Consigli

I nomi dei componenti del nuovo Consiglio pastorale della parrocchia o della comunità pastorale e dei nuovi consiglieri per gli affari economici della parrocchia o della comunità pastorale dovranno essere proclamati durante le liturgie eucaristiche della domenica. Si prenderà occasione per sottolineare nuovamente alla comunità parrocchiale l'importanza dei Consigli e si eleveranno particolari preghiere per i lavori dei Consigli stessi.

4.3.3 Notificazione dei nuovi eletti

L'elenco dei membri dei due Consigli dovrà essere tempestivamente comunicato alla Cancelleria arcivescovile, a cura di ciascun parroco o responsabile di comunità pastorale. Per la segnalazione dei nominativi degli eletti, laddove la parrocchia o la comunità pastorale dispone degli strumenti adeguati, si usufruirà dell'apposito strumento informatico messo a disposizione dalla Curia arcivescovile.

5. COMPITI E MODALITÀ DI LAVORO DEI CONSIGLI

5.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale e di comunità pastorale

5.1.1 Ambito di competenza: il progetto pastorale

Il Consiglio pastorale ha come compiti fondamentali l'elaborazione, l'aggiornamento e l'applicazione del progetto pastorale parrocchiale (cf. cost. 143, § 3). Tale progetto attua per la concreta parrocchia o comunità pastorale le linee del piano pastorale diocesano, rappresentato da quanto stabilito nel Sinodo 47° come precisato dai programmi diocesani annuali.

Anche a livello parrocchiale o di comunità pastorale sarà compito del Consiglio pastorale stabilire ogni anno un programma concreto di azione pastorale, dedicando a tale incombenza già le ultime sessioni dell'anno pastorale che si sta per chiudere.

Restano evidentemente di competenza del Consiglio tutte le altre questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia o della comunità pastorale. Si avrà cura, però, che le decisioni assunte siano sempre collocate all'interno del programma parrocchiale annuale.

Sarà preoccupazione del Consiglio tenere costantemente presente la comunione con il decanato, così che le decisioni prese per la parrocchia o per la comunità pastorale si inseriscano organicamente negli orientamenti decanali, in particolare quelli assunti nell'ambito del Consiglio pastorale decanale. Potran-

no essere utili a tal fine occasioni di incontro unitario, a livello decanale, tra CPP, CPCP e Consiglio pastorale decanale.

Le questioni economiche sono di competenza del Consiglio per gli affari economici (cf. can. 537), sebbene si iscrivano negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, cui compete formulare un parere previo in ordine: all'assunzione delle scelte di natura economica con un forte rilievo pastorale, alla determinazione di quali siano i beni necessari alla vita futura della comunità e alla decisione di alienare beni che fossero di aggravio per la loro gestione (cost. 148 § 2, lettera c).

Il CPP e il CAEP dovranno stabilire di comune accordo la quota percentuale delle entrate del bilancio parrocchiale da destinare ad attività caritative, a prescindere da quanto raccolto con entrate straordinarie (cost. 331). Analogamente CPCP e CAECP stabiliranno la percentuale del bilancio che ogni parrocchia deve destinare ad attività caritative (sempre a prescindere da quanto raccolto con entrate straordinarie), tenendo tuttavia conto della diversa realtà di ogni singola parrocchia.

CPP e CPCP dovranno favorire un rapporto attivo con il Consiglio pastorale diocesano, diffondendo tra i consiglieri i documenti trasmessi dallo stesso. Quando richiesti, affronteranno con grande cura le tematiche proposte a livello diocesano per la riflessione e la decisione dei CPP e dei CPCP.

5.1.2 Natura dell'attività e rapporto con altri organismi (commissioni)

Il Consiglio pastorale è un organo decisionale, con le precisazioni date sopra a proposito del rapporto tra *presiedere* e *consigliare*, che riprendono le chiare disposizioni della cost. 147, § 2 (cf. 1.6).

Non sono di competenza del Consiglio pastorale i compiti direttamente di carattere esecutivo e organizzativo. Tali compiti spettano agli organismi e alle commissioni competenti, anche coordinati tra loro. Al Consiglio pastorale tocca individuare, promuovere, indirizzare, animare, coordinare e verificare tali realtà, che dovranno essere adeguatamente rappresentate nel Consiglio pastorale (cf. cost. 149, § 1). «*Qualora, per motivi obiettivi, non fosse possibile costituire un'apposita commissione, si garantisca lo svolgimento delle attività pastorali relative da parte almeno di qualche singola persona*» (cost. 149, § 2), sempre con la promozione e il coordinamento del Consiglio parrocchiale.

Spetta alla singola parrocchia o comunità pastorale stabilire quali siano le commissioni da costituire (nelle comunità pastorali si distinguono commissioni di tutta la comunità pastorale e commissioni parrocchiali), definendone la natura stabile (ad es. per la liturgia, la carità, la famiglia) o transitoria e i criteri di periodico aggiornamento nella composizione.

Nell'ambito della programmazione delle proprie attività il Consiglio deve prevedere anche momenti di preghiera e di riflessione, soprattutto di carattere ecclesiologico. Il Consiglio in quanto tale, però, non è ambito di preghiera, di

celebrazioni, di catechesi, ma deve mantenere la propria natura di soggetto responsabile delle deliberazioni pastorali della comunità. Evidentemente i membri del Consiglio dovrebbero essere i primi a partecipare alle celebrazioni liturgiche e alle iniziative catechetiche e formative della comunità parrocchiale.

«Il Consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati alla vita della parrocchia, riconosca, stimi e incoraggi le altre forme di collaborazione, in piena comunione con il parroco, per la costruzione della comunità» (cost. 147, § 5).

È del tutto evidente che CPP e CPCP non sostituiscono, abolendoli, i diversi fenomeni associativi presenti e operanti nella parrocchia, ma li valorizzano, li stimolano e li coordinano, così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità.

5.1.3 Consiglio pastorale di comunità pastorale e singole parrocchie (le "commissioni parrocchiali")

Il CPCP è l'unico Consiglio pastorale della comunità pastorale e deve occuparsi di quanto attiene alle scelte della comunità pastorale, avendo cura ed attenzione anche alla realtà delle singole parrocchie di cui la comunità si compone.

A livello parrocchiale continuano comunque ad essere presenti dei gruppi di lavoro o delle commissioni in riferimento a tutte le attività che hanno come proprio livello di azione quello delle singole parrocchie, che continuano «a essere il luogo ordinario della vita liturgica e sacramentale dei fedeli» (*Verso una nuova strategia pastorale per la Chiesa ambrosiana*, 13 aprile 2006). Il progetto pastorale della comunità pastorale potrà precisare al meglio l'identità di questi organismi parrocchiali, che potranno fare riferimento ad es. alla vita liturgica (gruppo liturgico) o all'attività dell'oratorio (il Consiglio di oratorio).

Le singole comunità pastorali, per scelta condivisa dal CPCP, potranno inoltre decidere di costituire a livello parrocchiale una forma di organizzazione unitaria che sia di riferimento per i diversi ambiti, che non sarà propriamente un Consiglio pastorale e che non sarà necessariamente presieduta dal responsabile della comunità pastorale. Le singole comunità pastorali che intendono procedere in questo senso dovranno pertanto stabilire un regolamento essenziale di queste *commissioni parrocchiali*, dando indicazione sulla loro composizione (che non prevede il momento elettorale ma la scelta tra gli operatori pastorali presenti in parrocchia) e sul coordinatore che debba guidarne le attività, che andrà scelto tra i componenti del Direttivo.

5.1.4 Organismi operativi

Sono il presidente, i moderatori, il segretario (e l'eventuale giunta), le commissioni preparatorie, gli esperti.

5.1.4.1 Il presidente

Il presidente del CPP è il parroco (can. 536, § 1), «una buona presidenza richiede al parroco qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione» (cost. 147, § 3).

Presidente del CPCP è il responsabile di comunità pastorale; alle doti di servizio e di disponibilità all'ascolto si aggiunge il dovere di uno stretto confronto con gli altri membri del Direttivo.

Spetta al presidente:

- a. convocare il Consiglio;
- b. stabilire l'ordine del giorno, in collaborazione con i moderatori;
- c. rendere esecutive le delibere del Consiglio pastorale, da lui approvate (nel caso del CPCP, dopo essersi confrontato con il Direttivo).

5.1.4.2 I moderatori

I moderatori sono consiglieri scelti dal Consiglio pastorale, tenuto conto delle capacità di guidare un'assemblea, di essere ben accetti da tutti, di avere doti di sintesi. Il compito di moderatore non può essere svolto da un presbitero.

È compito dei moderatori:

- a. preparare con il presidente l'ordine del giorno;
- b. guidare a turno lo svolgimento delle sessioni del Consiglio pastorale.

Il moderatore di turno dovrà preoccuparsi, con l'ausilio del segretario, anche della buona preparazione della sessione di competenza, coordinando in particolare il lavoro dell'eventuale commissione o delle persone incaricate di preparare gli argomenti all'ordine del giorno.

I moderatori avranno cura di affinarsi nell'esercizio della funzione loro assegnata, valorizzando anche le iniziative che a tal fine potranno essere assunte a livello diocesano.

5.1.4.3 Il segretario (e l'eventuale giunta)

Il segretario è scelto dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale, sentito il parere del Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso oppure fuori di esso.

Spetta al segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- b. ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno;

- c. collaborare con il moderatore di turno per la preparazione della sessione;
- d. redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del Consiglio, da depositarsi presso l'archivio parrocchiale o della comunità pastorale.

Nelle comunità pastorali i moderatori e il segretario potranno essere considerati parte di una giunta del CPCP in cui le questioni attinenti la preparazione delle sessioni o l'attuazione delle decisioni assunte divengano oggetto di confronto con il Direttivo. In questo caso, al fine di esprimere al meglio il rapporto con le singole parrocchie appartenenti alla comunità pastorale, si potrà aver cura di garantire la presenza nella giunta di una ridotta rappresentanza di ogni parrocchia.

5.1.4.4 Le commissioni preparatorie

Secondo l'opportunità il CPP e il CPCP nel loro insieme, o il parroco con i moderatori possono costituire una o più commissioni temporanee per preparare argomenti all'ordine del giorno delle varie sessioni.

Le commissioni sono costituite da consiglieri eletti dal Consiglio oppure incaricati dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale e dai moderatori. Nella costituzione di tali commissioni temporanee si valorizzeranno i fedeli appartenenti ai diversi organismi presenti in parrocchia o in comunità pastorale o i fedeli incaricati per determinati settori. Alcuni fedeli possono essere invitati alle singole sessioni in qualità di esperti.

5.1.5 Svolgimento dei lavori

5.1.5.1. Convocazione e ordine del giorno

Il CPP e il CPCP sono convocati, in sessione ordinaria, dal presidente almeno ogni due mesi. Una convocazione straordinaria potrà essere stabilita dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale, sia per propria iniziativa che su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

Convocazioni straordinarie potranno essere effettuate anche in attuazione di disposizioni diocesane, che sottopongano ai Consigli pastorali determinate tematiche.

È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del Consiglio pastorale siano previste nel calendario annuale della parrocchia o della comunità pastorale e portate a conoscenza dell'intera comunità dei fedeli.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito o approvato dal parroco o dal re-

sponsabile della comunità pastorale, sentiti i moderatori, tenuto conto delle richieste dei consiglieri e dei fedeli presentate tempestivamente al segretario.

La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati almeno 8 giorni prima delle sessioni (anche per il tramite della posta elettronica), salvo particolare urgenza. Alla convocazione andranno allegati anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della sessione.

5.1.5.2. Svolgimento delle sessioni

Le sessioni sono pubbliche, salvo diversa indicazione del parroco o del responsabile della comunità pastorale, sentiti i moderatori. A esse possono assistere, senza diritto di parola, i fedeli che lo desiderano e che appartengano alla parrocchia interessata o a una delle parrocchie facenti parte della comunità pastorale interessata.

Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

I lavori saranno di norma introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto, a cura dell'apposita commissione o di chi ha avuto l'incarico di preparare la sessione.

Il dibattito è guidato dal moderatore che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'ordine del giorno.

Qualora la discussione di un singolo tema sia orientata a una deliberazione formale, essa potrà concludersi: con il consenso unanime su una data soluzione; oppure con una votazione; oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un rinvio del tema a una successiva sessione.

Spetta al moderatore indire la votazione. Il voto viene espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezioni. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti o, in caso di elezioni, la maggioranza assoluta dei presenti, o, quando sia necessario eleggere più persone, la maggioranza relativa dei presenti.

Nel caso di non accettazione da parte del parroco o del responsabile di comunità pastorale di un parere espresso formalmente dal Consiglio, si procederà secondo quanto indicato al punto **1.6**.

5.1.5.3 Verbale

I verbali del Consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sot-

toscrizione del parroco o del responsabile della comunità pastorale e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

5.1.5.4 Collegamento con la comunità cristiana

CPP e CPCP studieranno gli strumenti più idonei (inchieste, assemblee, stampa, ecc.) per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che li stringono alla comunità, sia che questa sia costituita da una sola parrocchia, sia che si tratti di una comunità pastorale composta da più parrocchie (in questo caso la cura dei collegamenti riguarderà tutte le singole parrocchie facenti parte della comunità pastorale). In particolare daranno opportuna pubblicità ai loro lavori e alle loro deliberazioni attraverso il bollettino o altro mezzo simile.

Il rapporto con la comunità è molto importante anche in fase di istruzione di un argomento da trattare in una seguente sessione.

5.1.5.5 Rapporto tra CPCP e Direttivo nelle comunità pastorali

Il Direttivo della comunità pastorale è composto esclusivamente dai fedeli che hanno ricevuto un mandato formale dall'ordinario per il servizio della comunità pastorale stessa, con l'assegnazione di un compito specifico. Il Direttivo pertanto non è di norma costituito da fedeli provenienti dalla comunità pastorale e non è il luogo della rappresentanza delle singole parrocchie, che è invece costituito dal CPCP.

In concreto, quando la comunità pastorale è chiamata ad assumere le scelte principali che caratterizzano il suo cammino, a cominciare dal progetto pastorale, queste dovranno essere previamente discusse e approvate dal CPCP. La presenza nel Consiglio dei membri del Direttivo non dovrà essere in nessun modo sostitutiva né limitativa del ruolo del Consiglio nel suo insieme e i membri del Direttivo, prendendo posto tra gli altri membri del Consiglio, dovranno piuttosto sollecitare e favorire lo sviluppo del confronto tra tutti i consiglieri. Il Consiglio, come luogo di formazione della decisione, sarà anche la sede propria per fare emergere nuove proposte e iniziative, che rispondano all'attenzione missionaria che caratterizza l'identità stessa delle comunità pastorali.

Il compito del Direttivo, sempre con riferimento al progetto pastorale, sarà pertanto quello di accogliere le indicazioni provenienti dal CPCP traducendole in iniziative concrete, coordinando, guidando e stimolando l'attività delle commissioni parrocchiali, dei gruppi e degli operatori pastorali.

5.1.6 *Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del Consiglio*

Perché il Consiglio pastorale possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni aspetti, spesso trascurati:

- * *la coscienza ecclesiale*: è sufficiente citare il § 3 della cost. 147: «*un buon funzionamento del Consiglio pastorale non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale. Una buona presidenza richiede al parroco [e al responsabile della comunità pastorale – n.d.r.] qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione. La cura per il bene comune della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere*»;
- * *la preparazione* delle sessioni: discussioni improvvisate su argomenti non precedentemente studiati e approfonditi portano solo a perdita di tempo, a risultati deludenti e, alla lunga, ingenerano nei consiglieri un senso di inutilità;
- * *la moderazione* delle sessioni: il Consiglio pastorale, pur con la sua specificità, è un'assemblea di persone come altre. Risente, quindi, della normale dinamica del confronto tra persone e della fatica della formulazione di decisioni. Una buona e, quando serve, energica conduzione, garantita da moderatori capaci e preparati, permette di stare all'ordine del giorno, di evitare prevaricazioni, di sintetizzare quanto è emerso nella discussione, di proporre con chiarezza gli argomenti da decidere. La conduzione del Consiglio non è compito del parroco o del responsabile di comunità pastorale, che deve riservare i propri interventi ai momenti previsti e, soprattutto, a conclusione della sessione, evitando che il Consiglio diventi quasi esclusivamente un ambito di comunicazioni e avvisi;
- * *la continuità* del lavoro: discutere ogni volta un argomento diverso senza ricondurlo al progetto pastorale e senza tener presente le decisioni già prese, porta a una grande discontinuità e a una sterilità nel lavoro. Anche la verifica dell'attuazione di quanto era stato deciso, senza dilungarsi in discussioni inutili, è fondamentale affinché il Consiglio pastorale possa condurre la comunità in un cammino realistico e progressivo;
- * *il rapporto con la comunità*: se la comunità non si sente effettivamente rappresentata dal Consiglio e se questi, a sua volta, si sente staccato da essa, è impossibile realizzare il compito specifico del Consiglio di essere soggetto unitario di decisioni pastorali per una determinata comunità. Oltre alle occasioni formali di rapporto con la comunità è necessario che ciascun consigliere curi il rapporto con le realtà e le persone di cui, pur senza vincolo di mandato, è espressione.

5.2. Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia e della comunità pastorale

5.2.1 *Ambito di competenza e compiti*

«Il Consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. È obbligatorio in ogni parrocchia [cf. can. 537], come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa» (cost. 148, § 1).

Il CAECP realizza i medesimi obiettivi, inserendo i rappresentanti delle singole parrocchie in un cammino unitario di discernimento che favorisca la maturazione della comunione ecclesiale anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse economiche.

Il Consiglio per gli affari economici ha i seguenti compiti:

- a. coadiuvare il parroco o il responsabile di comunità pastorale nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b. stabilire, in accordo con il Consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie (cf. cost. 331);
- c. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il parere del Consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del parroco o del responsabile di comunità pastorale all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3; in caso di parere totalmente positivo può essere sufficiente la firma dei consiglieri per approvazione);
- d. rendere conto al Consiglio pastorale della situazione economica della parrocchia o della comunità pastorale «*mediante una relazione annuale sul bilancio*» (cost. 148, § 2, lett. b);
- e. verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio;
- f. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione e tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3, se previsto la domanda dovrà avere anche il parere del Consiglio pastorale decanale);
- g. curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali e della comunità pastorale;
- h. collaborare con il parroco o con il responsabile della comunità pastorale nell'attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici, contenute nella normativa canonica (come precisata nel Capitolo 18 del Sinodo 47°), concordataria e civile;

- i. mantenere il debito contatto con le attività promosse dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, incaricando in particolare un componente per ogni CAEP o un componente per ogni CAECP di seguire questo ambito;
- l. i CAEP delle parrocchie affidate a istituti religiosi faranno riferimento anche alle convenzioni stipulate tra la Diocesi e gli istituti religiosi stessi a norma del can. 520.

I CAECP avranno inoltre particolare cura nello sviluppare i seguenti compiti:

- a. valorizzare le competenze presenti nelle diverse parrocchie al servizio della valutazione delle singole questioni poste all'attenzione del Consiglio, per favorire l'espressione di un parere che sia sempre più informato e comprensivo dei diversi aspetti che ogni problema pone;
- b. favorire l'aiuto tra parrocchie nella condivisione delle risorse disponibili e nello sviluppare forme di sostegno reciproco, anche attraverso lo sviluppo di prestiti infruttiferi;
- c. promuovere scelte comuni a livello di comunità pastorale nello sviluppo di strutture condivise o di iniziative specifiche;
- d. consigliare il responsabile di comunità pastorale in ordine alla designazione di un economo (possibilità prevista anche a livello parrocchiale, ma di maggiore rilievo per la comunità pastorale) e, nel caso, fornire adeguati suggerimenti sulle caratteristiche e sulle competenze da attribuire allo stesso: la scelta di designare l'economo, con la proposta del nominativo, andrà poi presentata all'Ordinario diocesano, attenendosi alle sue indicazioni;
- e. all'inizio del suo mandato il CAECP è chiamato a prendere visione delle strutture presenti in tutte le parrocchie della comunità pastorale e ad essere informato delle problematiche esistenti.

Fa parte dei compiti dei consiglieri anche l'impegno di partecipazione alle specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento, promosse ai diversi livelli (diocesano, zonale, decanale) con attenzione non solo all'aspetto tecnico ma anche al significato proprio dei beni ecclesiali e alle finalità che li caratterizzano.

5.2.2 Natura dell'attività e rapporto con il Consiglio pastorale e con gli altri organismi pastorali della parrocchia o della comunità pastorale

Sebbene l'attività del Consiglio per gli affari economici è di natura prettamente tecnica, essa si inserisce nel quadro generale dato dalle finalità dei beni ecclesiali (cf. 1.7) e va quindi svolta con mentalità ecclesiale.

Più in particolare, «l'opera del Consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal Consiglio pastorale» (cost. 148, § 2,

lett. b); inoltre, «*le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del Consiglio pastorale*» (cost. 148, § 2, lett. c).

Quando il Consiglio deve trattare argomenti relativi a specifici ambiti di pastorale, seguiti da appositi organismi, è opportuno che questi vengano interpellati e che una loro rappresentanza venga invitata alla riunione del Consiglio (n.b.: nel caso dell'oratorio la cost. 239, § 2 stabilisce che «*il Consiglio d'oratorio [...] venga interpellato dal Consiglio per gli affari economici quando si affrontano problemi di competenza di quest'ultimo riguardanti l'oratorio*»).

5.2.3 Poteri e responsabilità del Consiglio

Ferma restando, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco o al responsabile di comunità pastorale, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532, «*il Consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia*» (cost. 148, § 3) e il medesimo principio si estende alle comunità pastorali.

Per tale motivo il Consiglio per gli affari economici non ha una semplice funzione consultiva, ma esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia, in conformità al can. 212, § 3. Il parroco o il responsabile di comunità pastorale, pertanto, ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e ne userà come valido strumento per le scelte amministrative. In caso di grave divergenza fra il parroco o il responsabile della comunità pastorale e la maggioranza dei membri del Consiglio, la questione sarà sottoposta all'esame dell'Ordinario diocesano, a cui il Consiglio ha diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.

5.2.4 Organismi operativi ed esperti

Organismi operativi sono il presidente e il segretario.

Il presidente è il parroco per il CAEP e il responsabile di comunità pastorale per il CAECP. Spetta al presidente, in particolare:

- a) la convocazione del Consiglio;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna sessione;
- c) la presidenza delle sessioni;
- d) la cura per il coordinamento tra il Consiglio per gli affari economici e il Consiglio pastorale.

Il segretario, scelto dal parroco o dal responsabile di comunità pastorale all'interno dei membri del Consiglio, ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l'archivio del Consiglio, da depositarsi presso l'archivio parrocchiale o di comunità pastorale.

I CAECP delle comunità pastorali di maggiore dimensione possono dotarsi anche di una giunta ristretta, scelta dal Consiglio stesso e in cui siano comunque rappresentate tutte le parrocchie, da riunire con una maggiore frequenza per affrontare questioni che non richiedano un parere formale da parte del Consiglio.

L'eventuale economo di comunità pastorale o parrocchiale non è membro del Consiglio e pertanto non ha diritto di voto, ma è tenuto a presenziare a tutte le riunioni, relazionando in merito alla sua attività e fornendo gli elementi necessari per il discernimento comune.

Il parroco o il responsabile di comunità pastorale possono invitare alle riunioni del Consiglio anche esperti, al fine di ottenere un loro parere, e anche persone incaricate, a titolo professionale o volontario, della gestione economica della parrocchia, per avere indicazioni illustrative della situazione o dare loro istruzioni, oltre che i rappresentanti degli organismi pastorali (cf. 5.2.2).

5.2.5 Svolgimento dei lavori

5.2.5.1 Convocazione e ordine del giorno

Il CAEP o il CAECP si riunisce almeno tre volte all'anno (cf. cost. 346, § 1), nonché ogni volta che il parroco o il responsabile di comunità pastorale lo ritengano opportuno. Gli stessi consiglieri possono fare richiesta di una convocazione straordinaria, se sostenuta da almeno due membri per il CAEP o nella misura di almeno due membri per ogni parrocchia per il CAECP, con motivazione e proposta dell'ordine del giorno. Almeno una delle riunioni deve essere dedicata allo studio e all'approvazione del rendiconto e del preventivo economico.

La convocazione deve essere fatta, anche per posta elettronica o verbalmente, almeno otto giorni prima della sessione.

Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche e i consiglieri sono tenuti alla riservatezza sulle questioni trattate.

5.2.5.2 Validità delle sessioni

Per la validità delle sessioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

5.2.5.3 *Verbale*

I verbali del Consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco o del responsabile della comunità pastorale e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

5.2.5.4 *Informazione della comunità cristiana e sua sensibilizzazione*

Il CAEP informa la comunità parrocchiale circa «*l'ammontare e l'utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni*» (cost. 337, § 2) e sui dati del rendiconto parrocchiale esposti in maniera completa, eventualmente anche raggruppati per voci omogenee (cf. cost. 337, § 1), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero. I medesimi compiti di informazione sono richiesti al CAECP, dando notizia in ogni parrocchia della situazione della parrocchia stessa e a tutte le comunità parrocchiali dell'andamento di ciò che concerne la comunità pastorale nel suo insieme.

È necessario che il Consiglio per gli affari economici coadiuvi il parroco o il responsabile della comunità pastorale anche nella sensibilizzazione della comunità parrocchiale circa le iniziative di solidarietà: collette annuali, contribuzioni per il funzionamento degli organismi diocesani, iniziative specifiche a livello diocesano, fondo comune diocesano, forme particolari di solidarietà come gemellaggi con altre parrocchie (cf. costt. 328-330), sostegno all'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

5.2.6 *Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del Consiglio*

Perché il Consiglio per gli affari economici possa lavorare con efficacia, vanno tenuti presenti alcuni aspetti, spesso trascurati:

- * *l'atteggiamento pastorale*: i criteri di natura economica non devono essere i prevalenti, ma sono le scelte di natura pastorale e le finalità specifiche dei beni ecclesiali ciò che deve guidare le scelte suggerite dal Consiglio per gli affari economici;
- * *la correttezza giuridico-tecnica*: l'appello alle finalità della Chiesa nell'uso dei beni non può assolutamente giustificare pressappochismi e adempimenti imprecisi e approssimativi;
- * *l'assoluta distinzione* tra attività del Consiglio e attività operativa: oltre alla scrupolosa osservanza della incompatibilità stabilita dalla cost. 346, § 2, ricordata al punto 2.3 (qualora un consigliere entri in rapporti di natura economica con la parrocchia, dovrà correttamente dimettersi), è necessario,

anche in presenza di attività volontaria, che il Consiglio si riservi la funzione di controllo;

- * la *fiducia reciproca* tra parroco e consiglieri e la consapevolezza di tutti di essere a servizio della comunità parrocchiale.

6. REGOLAMENTI

I Consigli parrocchiali e a maggior ragione, per la più rilevante complessità, i Consigli di comunità pastorale potranno dotarsi di regolamenti operativi specifici, preparati a partire dal presente Direttorio con gli opportuni adattamenti alla situazione locale. I regolamenti dovranno essere consegnati in copia al Vicario episcopale di Zona.

I CPP e i CPCP sono invitati a confrontarsi con le indicazioni del Direttorio per adeguare i propri regolamenti alle indicazioni date.

In ogni caso non dovrà essere trascurato il riferimento alle indicazioni fondamentali offerte dal Sinodo 47° e riassunte soprattutto nella prima parte di questo Direttorio, anche se non sono di carattere immediatamente operativo.

7. LE COMUNITÀ PASTORALI NON ANCORA COSTITUITE O CHE NON SONO IN GRADO DI COSTITUIRE IL CPCP O IL CAECP: IL COORDINAMENTO PASTORALE UNITARIO

Le comunità pastorali che non sono state ancora formalmente riconosciute o che comunque non sono ancora in grado di costituire un unico CPCP potranno decidere di realizzare un *coordinamento pastorale unitario*, vale a dire un organismo costituito dai rappresentanti dei diversi CPP (che continuano a essere eletti secondo le norme generali in ciascuna parrocchia), destinato a collaborare con il Direttivo (o, se non ancora costituito il Direttivo, con il parroco coordinatore) nel coordinare l'attività comune.

Partecipano al coordinamento pastorale, oltre ai membri del Direttivo (laddove il Direttivo non è ancora costituito: tutti i presbiteri e i diaconi incaricati che partecipano al progetto unitario), alcuni rappresentanti scelti dai singoli CPP (dove le parrocchie sono poche e i Consigli piccoli si potranno coinvolgere anche tutti i membri). Tali rappresentanti sono designati da ogni CPP secondo il numero assegnato ad ogni parrocchia dal responsabile della comunità pastorale o dal parroco coordinatore.

Qualora nel corso del quadriennio si ritenesse opportuno consolidare il percorso di pastorale di insieme il coordinamento pastorale unitario potrà riunirsi con maggiore frequenza, sostituendosi progressivamente ai singoli CPP. Potrà essere infine fatta anche la scelta (da parte del responsabile, uditi il Direttivo e i singoli CPP) di costituire il coordinamento in CPCP, che in occasione delle successive elezioni quadriennali potrà essere formato secondo le indicazioni date.

Per quanto riguarda il Consiglio per gli affari economici, le comunità pastorali che sono in difficoltà nel seguire le procedure per la costituzione del CAECP procederanno a scegliere i membri di ogni CAEP, secondo le norme generali relative alle parrocchie (individuando almeno tre membri oltre a quelli di diritto), ma provvederanno ordinariamente a convocare tutti i membri dei diversi CAEP in un'unica sessione, che corrisponderà di fatto al CAECP, pur non avendo un'espressa veste unitaria.

Tutte le comunità pastorali che, invece di addivenire alla costituzione del CPCP e del CAECP, dovessero ricorrere alle possibilità stabilite da questo numero dovranno darne tempestiva comunicazione al Vicario episcopale di Zona.

8. CAPPELLANIE

8.1. Cappellanie per stranieri e missioni con cura d'anime

Tutte le cappellanie per stranieri e le missioni con cura d'anime sono invitate a dotarsi di un proprio Consiglio pastorale e di una commissione economica. Il cappellano o il missionario provvederà a costituire a tale scopo una commissione elettorale, da lui presieduta, di almeno tre componenti. La commissione elettorale provvederà a stabilire il numero di componenti da assegnare ai due organismi (in analogia a quanto previsto per le parrocchie) e ad organizzare le liste.

Le elezioni avverranno durante la celebrazione eucaristica domenicale, come previsto per le parrocchie e il cappellano (o il missionario) provvederà a nominare un numero di componenti corrispondente alla metà dei membri eletti.

Le commissioni economiche dovranno essere composte di almeno tre membri, due dei quali scelti dal cappellano (o dal missionario) e uno designato dal consiglio pastorale.

I nominativi dei componenti dei Consigli pastorali e delle commissioni economiche andranno comunicati al Vicario episcopale da cui dipende il settore della pastorale per i fedeli di lingua straniera.

Ogni cappellano o missionario relazionerà annualmente all'Arcivescovo circa l'andamento della gestione economica mediante un rendiconto economico da redigere secondo le indicazioni dell'Ufficio amministrativo diocesano.

La cappellania dei migranti potrà essere organizzata in più Consigli pastorali in ragione delle singole comunità linguistiche. Il cappellano dei migranti potrà assegnare a un cappellano vicario il compito di seguire un singolo Consiglio pastorale, mantenendo il compito del coordinamento e presiedendo la riunione in caso di sua presenza. Le commissioni economiche, anche se suddivise in ragione delle comunità linguistiche, faranno riferiranno al cappellano dei migranti.

Le diverse comunità linguistiche presenti in Diocesi esprimeranno un Consiglio delle comunità linguistiche, come ambito di confronto e coordinamento pastorale unitario all'interno dell'ambito della pastorale dei migranti. La co-

stituzione di tale Consiglio e le regole per la sua durata sono stabilite dal cappellano dei migranti, con il consenso del Vicario episcopale da cui dipende l'ambito della pastorale dei migranti.

8.2. Altre cappellanie

Le cappellanie ospedaliere sono invitate a dotarsi di un proprio Consiglio pastorale. A tal fine il cappellano provvederà a costituire una commissione, da lui presieduta, composta da tutti coloro che sono formalmente incaricati presso la cappellania (cappellani, diaconi, assistenti religiose nominate), dal segretario del Consiglio uscente (ovviamente se non si tratta della prima costituzione) e da altri fedeli, scelti tra i più diretti collaboratori. La commissione, che disporrà di almeno tre componenti, assumerà le decisioni in merito alla composizione del Consiglio stesso.

Sono membri di diritto del Consiglio il cappellano e le persone consacrate incaricate del servizio alla cappellania. Per quanto riguarda gli altri membri, la commissione deciderà il numero complessivo di componenti da attribuire al Consiglio (tenendo conto delle dimensioni della struttura sanitaria) e provvederà quindi a individuare i nominativi dei fedeli a cui chiedere di diventare membri, scegliendoli tra coloro che cooperano direttamente all'attività pastorale e più ampiamente tra gli appartenenti ai diversi ambiti della cappellania (ad es. volontari, associazioni operanti nella struttura ospedaliera, medici, infermieri). La composizione del Consiglio dovrà essere trasmessa al Vicario episcopale per la vita sociale.

Le parrocchie ospedaliere potranno decidere di strutturare il Consiglio pastorale in modo analogo alle altre cappellanie ospedaliere, ma dovranno tuttavia dotarsi obbligatoriamente (salvo dispensa dell'Arcivescovo) del Consiglio per gli affari economici, costituito per un terzo da membri designati dal Consiglio pastorale.

Ogni cappellania universitaria promuoverà la costituzione di un Consiglio pastorale universitario, a cui partecipano tutti i soggetti interessati a un'azione formativa, volta a edificare la vita cristiana della comunità presente in università. Per la concreta costituzione del Consiglio potrà essere seguito un metodo analogo a quanto indicato per le cappellanie ospedaliere. I nominativi dei componenti dei Consigli pastorali universitari vanno comunicati al Vicario episcopale per la pastorale giovanile e la pastorale universitaria.

Altre cappellanie (carceri, polizia, aeroporti, cimiteri), secondo l'opportunità, potranno dotarsi di un proprio Consiglio pastorale in forme analoghe rispetto a quanto sopra indicato, dandone comunicazione al Vicario di riferimento.

FAC-SIMILE 2

(n.b.: il seguente testo va modificato se per le liste si utilizzano altri criteri oltre a quello dell'età)

**DIOCESI DI MILANO
VERBALE DELLE ELEZIONI
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

- *Il presente verbale deve essere conservato presso l'archivio parrocchiale del Consiglio.*

Parrocchia _____

in _____

Nei giorni ____ / ____ / ____ durante le celebrazioni eucaristiche festive
(in apposita sede)⁽¹⁾

si sono svolte le elezioni per la designazione dei membri eletti del Consiglio pastorale parrocchiale.

Le operazioni di voto sono state visionate su incarico della **Commissione Elettorale** composta da:

	Presidente
	Segretario
	Scrutatore
	Scrutatore
	Scrutatore

Le elezioni hanno avuto inizio sabato ____ alle ore ____:____ e si sono concluse domenica ____ alle ore ____:____.

Alle ore ____:____ la Commissione ha provveduto allo spoglio delle schede, che ha dato il seguente risultato:

1. votanti nr. _____
2. schede bianche nr. _____ schede nulle nr. _____ schede valide nr. _____
3. hanno ricevuto voti ⁽²⁾⁽³⁾ _____ :

* per la III Lista (61 e oltre):

_____	nr.voti _____

Risultano designati, tenendo conto del numero di consiglieri stabilito per ciascuna lista, avendo accettato l'elezione:

* per la I Lista (18-35):

* per la II Lista (36-60):

* per la III Lista (61 e oltre):

Non hanno accettato la designazione ⁽⁴⁾ :

Osservazioni ⁽⁵⁾ :

Alle ore ____:____, compilato il presente verbale, si chiudono le operazioni di scrutinio.

La Commissione elettorale

Presidente

Segretario

L.S.

Scrutatore

Scrutatore

Scrutatore

- ⁽¹⁾ Sottolineare l'espressione tra parentesi qualora il luogo in cui si sono svolte le elezioni è diverso dal luogo sacro, secondo quanto previsto dal Direttorio al punto 4.2.1.2.
- ⁽²⁾ Ogni nominativo deve sempre comprendere Nome, Cognome e la data di nascita in caso di omonimia.
- ⁽³⁾ Elencare in ordine di voto tutti coloro che hanno ottenuto preferenze e i voti ottenuti da ciascuno; continuare se necessario l'elencazione su un foglio da allegare.
- ⁽⁴⁾ In caso di rinuncia immediata di uno dei primi eletti, risulterà designato il successivo, e così via di seguito. Si indichi dopo il nome della persona la lista di appartenenza.
- ⁽⁵⁾ Le eventuali osservazioni possono riguardare l'interpretazione del voto, fatti rilevanti per le votazioni, il momento in cui si sono svolte le votazioni (se dopo l'omelia o dopo la comunione), la segnalazione del ricorso al sorteggio per il caso di parità, l'indicazione della necessità di rifare le elezioni, ecc.

FAC-SIMILE 3

**DIOCESI DI MILANO
ACCETTAZIONE DI CARICA
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
(oppure: Consiglio pastorale di comunità pastorale)**

- *La presente accettazione deve essere consegnata alla commissione elettorale antecedentemente alla prima riunione del Consiglio e conservata nell'archivio del Consiglio stesso.*

Io, sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
e residente in _____ tel. _____

essendo stato/a chiamato/a a far parte del Consiglio pastorale parrocchiale (o del Consiglio pastorale della comunità pastorale) della
parrocchia _____ in _____
(o della comunità pastorale)

per¹:

- elezione
- designazione da parte del parroco (o del responsabile della comunità pastorale)

dichiaro di accettare la nomina e di impegnarmi a partecipare con fedeltà ai lavori del Consiglio stesso per la durata dell'attuale mandato, in spirito di autentica corresponsabilità, aiutando la comunità a maturare quello spirito di comunicazione fraterna con cui convergere verso un progetto pastorale comune.

Con il presente atto dichiaro altresì di impegnarmi a osservare le disposizioni del diritto vigente e le indicazioni diocesane, in particolare le norme previste dal "Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale" e le disposizioni dell'eventuale regolamento del Consiglio.

Prendo atto del fatto che i miei dati saranno utilizzati esclusivamente all'interno dell'ordinamento canonico, secondo le indicazioni del Decreto generale CEI, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*.

_____, il ____/____/____
[luogo] [data]

In fede

¹ Barrare la casella relativa al proprio titolo di appartenenza al Consiglio.

FAC-SIMILE 4

DIOCESI DI MILANO
ACCETTAZIONE DI CARICA
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA
(oppure: Consiglio per gli affari economici della comunità pastorale)

- *La presente accettazione deve essere consegnata al parroco (o al responsabile di comunità pastorale) antecedentemente alla prima riunione del Consiglio e conservata nell'archivio del Consiglio stesso.*

Io, sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
e residente in _____ tel. _____

essendo stato/a chiamato/a a far parte del Consiglio per gli affari economici della parrocchia (o della comunità pastorale)

_____ in _____

dichiaro di accettare la nomina e di mettere la mia competenza a servizio della comunità, di non avere in essere rapporti economici con la parrocchia (o con alcuna delle parrocchie facenti parte della comunità pastorale) e di non ricoprire incarichi incompatibili con la qualifica di consigliere, e di impegnarmi a partecipare con regolarità ai lavori del Consiglio stesso per la durata dell'attuale mandato, in spirito di collaborazione con il parroco (o con il responsabile della comunità pastorale), tenendo sempre presenti il significato e le finalità dei beni economici per la realtà ecclesiale.

Con il presente atto dichiaro altresì di impegnarmi a osservare le disposizioni del diritto vigente, le indicazioni diocesane, le norme previste dal "Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale", le disposizioni dell'eventuale regolamento del Consiglio; in particolare intendo attenermi alla dovuta riservatezza che caratterizza i lavori del Consiglio e dichiaro di essere disponibile a presentare le dimissioni da questo incarico qualora sorgessero rapporti di natura economica con la parrocchia (o con qualcuna delle parrocchie facenti parte della comunità pastorale).

Prendo atto del fatto che i miei dati saranno utilizzati esclusivamente all'interno dell'ordinamento canonico, secondo le indicazioni del Decreto generale CEI, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza.*

_____, il ____/____/____
[luogo] [data]

In fede

FAC-SIMILE 5

(n.b.: il seguente testo va modificato se per le liste si utilizzano altri criteri oltre a quello dell'età)

Diocesi di Milano**SCHEMA ELETTORALE - Consiglio pastorale di comunità pastorale**

- * La presente scheda è la sola che può essere votata da ogni elettore, anche se si partecipa a diverse celebrazioni eucaristiche; il controllo sulla non ripetizione del voto è affidato alla attenzione di ciascuno.
- * L'elettore ha diritto ad esprimere fino a due voti per ogni lista, apponendo una "X" nella casella o sul nome del candidato.
- * Prima di riconsegnare, piegare con la parte scritta rivolta all'interno.

Comunità pastorale _____

in _____

I Lista (18-35)**II Lista (36-60)****III Lista (61 e oltre)**

(N.B. l'indicazione delle 3 liste è meramente esemplificativa; è possibile ricorrere alla suddivisione in 4 liste: 18-30; 31-45; 46-60; 61 e oltre, o ad altre suddivisioni che parranno più opportune)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Carlo) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Giuseppe) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Maria) |
| <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Giuseppe) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Maria) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Carlo) |
| <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Maria) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Carlo) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Giuseppe) |
| <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Carlo) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Giuseppe) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Maria) |
| <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Maria) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Carlo) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Giuseppe) |
| <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Giuseppe) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Maria) | <input type="checkbox"/> _____
(parrocchia S. Carlo) |

FAC-SIMILE 6

(n.b.: il seguente testo va modificato se per le liste si utilizzano altri criteri oltre a quello dell'età)

**DIOCESI DI MILANO
VERBALE DELLE ELEZIONI
CONSIGLIO PASTORALE DI COMUNITÀ PASTORALE**

- *Il presente verbale deve essere conservato presso l'archivio del Consiglio.*

Comunità pastorale _____

in _____

Nei giorni ____ / ____ / ____ durante le celebrazioni eucaristiche festive
(in apposita sede)⁽¹⁾

si sono svolte le elezioni per designare i membri del Consiglio pastorale di comunità pastorale.

Le operazioni di voto sono state visionate su incarico della **Commissione Elettorale** composta da:

_____ Presidente
 _____ Segretario
 _____ Scrutatore
 _____ Scrutatore
 _____ Scrutatore

Le elezioni hanno avuto inizio sabato ____ alle ore ____:____ e si sono concluse domenica ____ alle ore ____:____.

Alle ore ____:____ la Commissione ha provveduto allo spoglio delle schede, che ha dato il seguente risultato:

1. votanti nr. _____
2. schede bianche nr. _____ schede nulle nr. _____ schede valide nr. _____
3. hanno ricevuto voti ⁽²⁾⁽³⁾ :

_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Carlo)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Carlo)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Giuseppe)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Carlo)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Maria)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Maria)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Carlo)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Carlo)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Giuseppe)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Giuseppe)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Carlo)	
_____	nr.voti _____
(della parrocchia S. Maria)	

Risultano designati, tenendo conto del numero di consiglieri stabilito per ciascuna parrocchia, avendo accettato l'elezione⁽⁴⁾:

* per la parrocchia S. Carlo:

* per la parrocchia S. Giuseppe:

* per la parrocchia S. Maria:

Non hanno accettato la designazione ⁽⁴⁾ :

Osservazioni ⁽⁵⁾ : _____

Alle ore ____:____, compilato il presente verbale, si chiudono le operazioni di scrutinio.

La Commissione elettorale

Presidente

Segretario

L.S.

Scrutatore

Scrutatore

Scrutatore

⁽¹⁾ Sottolineare l'espressione tra parentesi qualora il luogo in cui si sono svolte le ele-

zioni è diverso dal luogo sacro, secondo quanto previsto dal direttorio al punto 4.2.1.2.

- (2) Ogni nominativo deve sempre comprendere Nome, Cognome e la data di nascita in caso di omonimia.
- (3) Elencare in ordine di voto tutti coloro che hanno ottenuto preferenze e i voti ottenuti da ciascuno; continuare se necessario l'elencazione su un foglio da allegare.
- (4) In caso di rinuncia immediata di uno dei primi eletti, risulterà designato il successivo, e così via di seguito. Si indichi dopo il nome della persona la lista di appartenenza.
- (5) Le eventuali osservazioni possono riguardare l'interpretazione del voto, fatti rilevanti per le votazioni, il momento in cui si sono svolte le votazioni (se dopo l'omelia o dopo la comunione), la segnalazione del ricorso al sorteggio per il caso di parità, l'indicazione della necessità di rifare le elezioni, ecc.